

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 384<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1975

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,  
indi del Vice Presidente VENANZI  
e del Vice Presidente ALBERTINI

#### INDICE

##### CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (Integrazione)

PRESIDENTE . . . . . Pag. 18338  
CASSIANI . . . . . 18338

CONGEDI . . . . . 18311

##### DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in  
sede deliberante . . . . . 18311  
Presentazione di relazione . . . . . 18311

##### Seguito della discussione:

« Riforma del diritto di famiglia » (550),  
d'iniziativa del deputato Reale Oronzo ed

altri; Castelli ed altri; Iotti Leonilde ed altri;  
Bozzi ed altri (*Approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Riforma del "diritto di famiglia" » (41),  
d'iniziativa del senatore Falcucci Franca;

« Conservazione della cittadinanza italiana  
da parte della donna che contrae matrimonio  
con straniero » (1595), d'iniziativa  
del senatore Branca ed altri;

BRANCA . . . . . Pag. 18331  
FALCUCCI Franca . . . . . 18333  
LICINI . . . . . 18325  
MAROTTA . . . . . 18327  
NENCIONI . . . . . 18312



## Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

**P R E S I D E N T E .** La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

**V E N A N Z E T T I ,** *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 gennaio.*

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

### Congedi

**P R E S I D E N T E .** Ha chiesto congedo per giorni 2 il senatore Artieri.

### Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

**P R E S I D E N T E .** Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

« Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato » (1867).

### Annunzio di presentazione di relazione

**P R E S I D E N T E .** A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), i senatori Licini e Agrimi hanno presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge: **LEPRE.** — « Abrogazione dell'articolo 3 del

Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice » (34) e: **PETRELLA** ed altri. — « Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme sulla capacità di agire; revisione delle leggi elettorali con l'attribuzione del diritto di elettorato al compimento del diciottesimo anno » (1738).

### Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma del diritto di famiglia** » (550), di iniziativa del deputato **Reale Oronzo** ed altri; **Castelli** ed altri; **Iotti Leonilde** ed altri; **Bozzi** ed altri (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« **Riforma del " diritto di famiglia "** » (41), d'iniziativa del senatore **Falcucci Franca**;

« **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** » (1595), d'iniziativa del senatore **Branca** ed altri

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma del diritto di famiglia** », d'iniziativa del deputato **Oronzo Reale** ed altri; **Castelli** ed altri; **Leonilde Iotti** ed altri; **Bozzi** ed altri, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati; « **Riforma del diritto di famiglia** », d'iniziativa del senatore **Franca Falcucci**; « **Conservazione della cittadinanza italiana da parte della donna che contrae matrimonio con straniero** », d'iniziativa del senatore **Branca** ed altri.

È iscritto a parlare il senatore **Nencioni**.  
Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, debbo dire innanzitutto che abbiamo provocato noi la discussione del diritto di famiglia in Aula non certamente per le ragioni che qualche giornale ha ritenuto di indicare, perchè anche il nostro Gruppo ha interesse che dopo due legislature si addivenga alla modifica di alcuni istituti per renderli più aderenti alla realtà sociale. Pertanto nessun impedimento all'esame del disegno di legge, ma una posizione doverosa nei confronti di tutti i componenti dell'Assemblea perchè la tradizione del Senato, onorevole Presidente (la Camera segue un'altra linea), vuole che tutte le leggi importanti, le modifiche dei codici, le leggi che importano erogazione di somme rilevanti, vengano trattate, discusse, esaminate, approvate o respinte con la responsabilità di tutti i componenti dell'Aula. Il fatto che teoricamente tutti i senatori avevano diritto di adire la Commissione giustizia per far sentire la loro voce e proporre i loro emendamenti non muta i termini del problema perchè il disegno di legge fu assegnato giustamente e correttamente dalla Presidenza in sede referente, il che escludeva che i senatori frequentassero la Commissione quando il Regolamento tutelava i loro diritti e dava loro la possibilità di proporre le loro valutazioni in Assemblea. Sono convinto oggi maggiormente che un esame approfondito e non accelerato del diritto di famiglia sia utile perchè in materia così delicata tutti possano esprimere il loro pensiero sulla modifica di questi istituti. Debbo dire, malgrado gli anni che sono passati, malgrado gli ormai famosi convegni di Venezia presso la fondazione Cini, nei quali il problema è stato esaminato *ab imis*, malgrado l'elaborazione di numerosi saggi, malgrado il seminario diretto dal professor Francesco Santoro Passarelli a Roma che ha riunito giuristi insigni, dal Moscarini al Guzzi, al Palermo, al Benedetti, al Nuzzo e altri, malgrado tutto ciò siamo ancora di fronte ad un testo eterogeneo verso cui non può non andare la nostra critica. Ringrazio il senatore Filetti, relatore di minoranza, e il senatore Mariani

che hanno seguito, per conto del Gruppo, i lavori laboriosi della Commissione giustizia. Ringrazio il senatore Filetti per la estesa relazione di minoranza che purtroppo, onorevole Presidente, non è ancora in quest'Aula, per ragioni che sono indipendenti dalla volontà della Presidenza, ma che creano una situazione abnorme. Sarebbe stato opportuno che tutti coloro che intervengono nella discussione generale, avessero potuto tener presenti anche le approfondite osservazioni del relatore di minoranza, che rispecchiano le scelte del Movimento sociale italiano-Destra nazionale in materia.

P R E S I D E N T E . Lei sa, senatore Nencioni, che gli uffici hanno fatto tutto quello che potevano; la colpa è dello sciopero delle tipografie.

N E N C I O N I . Lo so, signor Presidente. La relazione di minoranza rispecchia, dicevo, le nostre posizioni, le nostre scelte in merito a questa materia, che fa rimpiangere il progetto del ministro Reale che pur abbiamo avversato, e riteniamo giustamente, in molti suoi aspetti.

Non siamo soli, identica posizione è stata presa anche in sede scientifica al Convegno di Venezia nel 1967, quando, trovandosi di fronte ad un progetto unificato, Santoro Passarelli scrisse (noi facciamo nostre queste osservazioni, naturalmente aggiornandole all'evoluzione che il disegno di legge, approvato dalla Camera, ha subito, essendo alimentato dal pensiero di tutti gli intervenuti nella discussione durante i lavori della Commissione e della Sottocommissione) che era nettamente contrario « al troppo e al vano della progettata riforma », aggiungendo: « del troppo, perchè il legislatore non ha rispettato abbastanza l'autonomia che spetta essenzialmente alla famiglia, nella varietà delle famiglie, delle circostanze, di determinare, anzi di realizzare il proprio ordinamento; del vano, per la proposizione, o meglio per l'imposizione dei modelli estranei alla tradizione ed anche all'attua-

le costume sociale della famiglia italiana nella quale, se mai attecchissero, produrrebbero ulteriori gravissimi guasti ».

Certamente, onorevoli colleghi, questo dipende dall'assolutistica applicazione del principio di uguaglianza dei coniugi e dei genitori. Un'applicazione, vorrei dire, materiale, letterale della norma, confondendo così, sotto il profilo tecnico e giuridico, il principio di uguaglianza con il principio di parità in ordine all'unità della famiglia.

Questo è il punto, onorevoli colleghi: se domani si applicasse il principio di uguaglianza adeguando al più piccolo di noi le altezze dei nostri organismi, cadrebbero tante teste. Ma non si applica così il principio di uguaglianza. Infatti il principio di uguaglianza, il principio di parità in ordine all'unità della famiglia non impone un'assolutistica applicazione di un principio nominalistico, al di fuori dell'approfondimento tecnico-giuridico della nozione di parità e di uguaglianza dei coniugi, senza alcun riguardo poi al limite costituzionale e sociale dell'unità familiare. La parte conseguentemente affidata al giudice nel governo della famiglia, cioè l'introduzione — come dicevo prima — nella varietà delle circostanze, dei sentimenti, dell'articolazione dei rapporti familiari, dell'intervento massiccio del giudice (che noi in Commissione abbiamo cercato di attenuare) nel governo della famiglia, non può che avere, come conseguenza, un'ulteriore debilitazione del vincolo coniugale, ormai non più stabile ma labile, con l'estensione delle nullità matrimoniali introdotte con l'istituto del divorzio (del resto è logico che anche l'istituto delle nullità matrimoniali sia stato rivisto alla luce dei nuovi istituti, della nuova dottrina) e con l'introduzione non più della separazione giudiziale senza colpa tra coniugi, come nel precedente progetto unificato, ma di una strana separazione che prende in considerazione non cause endogene, quali quelle stabilite dall'attuale vigente articolo 151 del codice civile, ma cause esogene non precisate, che prescindono dalla volontà dei due coniugi.

Credo che nemmeno la fantasia di un avvocato che, come me, ha esercitato per 40 anni, possa immaginare i confini ai quali può arrivare la giurisprudenza di fronte, appunto, a delle imprecisate cause esogene che, come tali, prescindono dalla volontà dei due coniugi. Non si tratta cioè di fatti che sono stati posti in essere volontariamente da uno dei due coniugi, o da tutti e due, così da determinare un colpevole e un incolpevole, per cui è resa impossibile una *communio omnis vitae*, che, come vedremo, rimane nella Costituzione come essenza del matrimonio, ma si tratta di cause esogene che non sono caratterizzate dal legislatore. Il legislatore, infatti, diciamolo pure, non ha avuto il coraggio di addentrarsi nel « particolare », delimitando perlomeno quella che può essere la conseguenza dell'incrinatura di un principio tradizionale, che è stato rigettato perchè tradizionale. Oggi infatti siamo di fronte non più a un'eclissi momentanea di certi valori, ma al loro definitivo tramonto. L'imposizione di una comunione patrimoniale tra i coniugi è del tutto estranea alla realtà sociale italiana ed è tecnicamente difettosissima come concezione. Vi sono delle norme che non sono riuscito a comprendere nella loro articolazione e spero che i successivi interventi di coloro che sono favorevoli a questo progetto possano chiarire a noi e, prima di tutto, all'opinione pubblica e ai cittadini italiani questi lati oscuri. Questa imposizione, come dicevo, è difettosissima come normativa e non ha alcuna corrispondenza con quella spontanea e varia partecipazione dei coniugi e degli altri componenti della famiglia alle fortune e sfortune patrimoniali della stessa. Così, malgrado la bontà del proposito interpretativo della Costituzione della Repubblica, c'è indubbiamente un accentuato attentato alla famiglia legittima.

Qualunque cosa si possa dire, qualunque divagazione dal punto di vista tecnico-scientifico possiamo sentire dall'ispiratore di questo progetto, praticamente il grave attentato è la sostanziale parificazione ai figli le-

gittimi, in concorso con i medesimi, dei figli naturali, adulterini, dei figli incestuosi sia sul piano personale che sul piano patrimoniale e successorio.

Voglio ora sgombrare il campo da alcune questioni perchè non si dica che noi facciamo delle battaglie di retroguardia e non si dica che c'era da aspettarsi da parte nostra una posizione di resistenza a determinate norme che sono portate sull'onda impetuosa delle innovazioni del diritto vigente, che sono il nuovo portato della società che respinge il retaggio della tradizione in base a nuovi istituti in cui uguaglianza, parità, individualismo debbono sostituire determinati tradizionali principi; noi non facciamo una battaglia di retroguardia ma mettiamo solo sull'avviso l'opinione pubblica, per le nostre responsabilità di rappresentanti del popolo, circa un attentato alla cellula primordiale della società italiana, secondo ciò che detta la nostra Costituzione, non secondo una tradizione o echi lontani di posizioni arcaiche.

Pertanto il problema della filiazione naturale non lo trattiamo come un problema sentimentale e di tradizione, perchè nel caso del sentimento nessuna distinzione appare possibile tra i figli legittimi e naturali. Noi abbiamo lo stesso amore verso queste creature, sia che abbiano la ventura di nascere nell'ambito della famiglia, sia che abbiano la ventura di nascere, come dice una nota canzone di Lucio Dalla, in « piazza grande » e di morire in « piazza grande ». In base al sentimento nessuna distinzione appare possibile; ma si tratta di un problema di assetto della società civile: il problema è quello di decidere se fondare la società civile sulla famiglia legittima o prescindendo da essa.

È dovere dei genitori mantenere ed educare anche i figli naturali, ma la piena tutela che la legge deve assicurare a costoro deve pure, nell'ambito della Costituzione repubblicana, essere in armonia e compatibile con la tutela della famiglia legittima, istituto che non solo noi ma la Costituzione e la nostra società ritengono legittimo. Infatti non abbiamo appreso solo dalla Costituzione questa novella, ma la Costituzione stessa l'ha

recepita, a sua volta, dalla nostra tradizione e l'ha resa legge dello Stato, l'ha resa « parola d'onore » dello Stato, l'ha resa, oltre che parola d'onore dello Stato, la premessa su cui si basa la legislazione ulteriore. Un costituzionalista illustre (la Costituzione della Repubblica, come tutte le Costituzioni del resto, deve ancora essere oggetto di uno studio approfondito, ed io inviterei a farlo chi ne ha le doti necessarie soprattutto il tempo ed i presupposti culturali) affermava: « Nella Costituzione sono confluite, venendo vivificate in una sintesi unitaria, tutte le esperienze storiche e umane: quella democratica degli immortali principi, quella cristiana del sermone della montagna e quella sociale della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ». E questo lo ripeteva alla Costituente Ruini, parlando dell'istituto della famiglia relativamente alla nozione inserita nella Costituzione della Repubblica.

Qualunque norma, onorevoli colleghi, che incida contro la concezione della parità dei coniugi nell'unità della famiglia, qualsiasi norma che incida sull'assetto sociale, giuridico, economico, sulla dinamica di vita della famiglia, recepiti dalla Costituzione della Repubblica, qualsiasi norma di tal genere non può che essere aberrante. È il troppo di cui parlava Santoro Passarelli o il vano che lamentava in questo disegno di legge, o posso dire qualcosa di più del troppo e del vano. Sono norme che noi chiamiamo di frattura dell'assetto costituzionale, che i francesi, molto più precisi di noi in alcuni concetti, chiamano norme perforanti dell'assetto giuridico-costituzionale. Gli articoli 2 e 3 della Costituzione, onorevoli colleghi, costituiscono la chiave di volta per la risoluzione dialettica delle antinomie esistenti o apparenti nel sistema costituzionale. Si proclama la tutela dei diritti irrevocabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; e fra le altre, oltre le formazioni di carattere sociale, politico, sindacale, di carattere morale, di carattere umano, emergono il matrimonio e la famiglia. L'articolo 3, ritenendo compito della Repubblica la ri-

mozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, riconosce allo Stato, espressamente, una dinamica permanente e costante verso tutte le formazioni sociali e necessariamente e soprattutto verso le società naturali: la famiglia e le comunità di lavoro. È in esse che si attua il pieno sviluppo della persona umana, con il conseguimento di una pari dignità sociale, giuridica ed economica, indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione e dalla opinione politica. Pertanto la Costituzione vuole che le norme che concernono queste comunità, che esprimono la coscienza comunitaria, abbiano un valore soprattutto etico per evitare di estendere i contenuti perforanti, per estirpare la mala erba dei fatti che ostacolano la pienezza di svolgimento della personalità umana nella vita di ogni giorno, materiale, morale, economica, la vita di relazione, la vita culturale, scientifica, la vita proiettata dalla famiglia, comunità originaria, verso l'avvenire della comunità nazionale.

È da questa ottica che occorre guardare quando ci si accinge alla modifica dei vecchi istituti napoleonici scaturenti dal diritto comune, dal diritto romano, che disciplinano la famiglia, l'unità, i diritti dei figli, la patria potestà, o la potestà, se volete, abolendo la parola « patria » (la patria l'aveva abolita già in tante manifestazioni, si può abolire anche in questa accezione).

È compito dello Stato non solo garantire la piena libertà e la uguaglianza, ma eliminare le limitazioni di fatto: interventi, sostegni, aiuti per eliminare il fatto limitante, la situazione negatrice che vale anche e soprattutto in materia morale, in materia matrimoniale, in materia di convivenza familiare.

La famiglia come tale è riconosciuta dallo Stato. E sento il dovere, essendo il primo del mio Gruppo a parlare, di fare una valutazione essenzialmente politica delle larghe direttive del Gruppo stesso nell'esame di questo disegno di legge, che hanno trovato poi ampia esposizione nella magnifica relazione di minoranza del senatore Filetti. È solo a lui il merito di averla fatta, seguendo le linee maestre che in qualche breve colloquio abbiamo tracciato. E lo ringrazio perché tanto erano elementari queste nostre prese di posizione, elementari e aderenti alla Costituzione, che hanno potuto trovare, nello svolgimento, ampia giustificazione: motivazione di un'azione svolta in profondità nella precedente legislatura e in questa, nei vari interventi in occasione del tormentato iter del disegno di legge che ha introdotto l'istituto del divorzio, nella tormentata vicenda del referendum abrogativo e in tutti i provvedimenti che direttamente o indirettamente riflettevano la famiglia, la filiazione, il patrimonio familiare e tutte le condizioni nelle quali la famiglia deve trovare il suo ambiente etico e culturale per raggiungere gli scopi originari naturali, previsti come tali dalla Carta costituzionale.

### Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue N E N C I O N I). Ed è perciò compito dello Stato garantire con le leggi ordinarie la piena libertà e uguaglianza, perché la famiglia come *societas naturalis* fondata sul matrimonio è garantita dalla Carta costituzionale. La norma di cui all'articolo 29 della Costituzione è coerente con quella dell'articolo 2: la persona e la famiglia dun-

que sono riconosciute con i loro diritti essenziali originari e nella loro dinamica. Lo Stato deve garantire la famiglia ed i suoi componenti, non sostituirsi alle loro attività; nè deve regolarne all'interno i rapporti attraverso il « giudice », che, con i suoi provvedimenti, non cambierà nulla di quello che dolorosamente può, all'interno, il disfaci-

mento di quella *communio omnis vitae* che è l'essenza del matrimonio, il cemento della famiglia stessa, i cui valori inscindibili (della persona umana e del matrimonio) scaturiscono dalla Costituzione.

Le esperienze storiche di cui ho parlato prima e alle quali si richiamava l'ex presidente Ruini sono state assunte nelle idee essenziali e originarie della civiltà e nei valori eterni della libertà e della socialità. È nato un sistema unitario sui principi fondamentali della libertà dell'individuo e della solidarietà umana, per cui non si può parlare di compromesso tra le varie ideologie, come lo stesso Ruini ebbe a dire. Si è avuta una riduzione ad unità di principi, unità culturale e morale che è alla origine qualificante del sistema giuridico di disciplina dell'istituto della famiglia, della filiazione, delle norme successorie, dei diritti ereditari e della perpetuazione di quel patrimonio familiare, inteso sotto il profilo etico, più che sotto il profilo materiale. Quindi non un compromesso, che respingiamo come Destra nazionale, ma un sistema sui principi fondamentali della libertà dell'uomo e della solidarietà tra gli uomini, che non si può assolutamente ricondurre a una fusione di progetti scaturiti da diverse parti del poligono di forze costituito dal Parlamento, ad un compromesso storico o cronico che si esprime in un disegno di legge sulla cellula primordiale che è alla base della nostra società e dello Stato.

Vi è l'ingresso nel sistema costituzionale degli elementi permanenti ed attivi della migliore tradizione risorgimentale, con la penetrazione in esso delle idee e dei valori democratici dinamici dell'anima italiana: sintesi che può essere riconosciuta come unità culturale e etica prima che giuridica e politica.

Non vi è dubbio che, come ho detto, gli articoli 2, 3, 29 e 30 costituiscono idee madri e principi fondamentali, erigono muri maestri di valori, strutture portanti di ordinamenti e di organismi, unità culturale ed architettonica in cui ogni principio riceve forza dall'altro, ogni idea-luce dall'altra, ogni dinamismo dal precedente, con un susseguirsi armonico verso i fini dell'istituto familiare

che sono poi i fini della vita, intesa sotto il profilo umano, associativo, per ragioni assolutamente naturali.

Ha scritto il Battaglia che « è più semplice e più giusto dire che in questa apparente confusione c'è in realtà tutta la storia dell'Italia moderna, la sua migliore tradizione politica, i principi risorgimentali di stretto carattere laico e liberale che presiedettero la formazione di uno Stato unitario, che animarono le forze politicamente e programmaticamente contrastanti, pur se confluenti nella dialettica storica dei mazziniani, dei democratici radicali, dei liberali, del movimento dei cattolici politici, che riconduce nell'alveo dello Stato le masse cattoliche, politicamente isolate per la lotta risorgimentale fra Stato e la Chiesa, il movimento operaio, che dà coscienza politica e civile alle masse socialmente arretrate e perciò necessariamente ai margini della vita nazionale ». E parlava di « un mito giusto » il mito della Costituzione, che ha raccolto l'eredità di tutto un periodo denso di avvenimenti, che la storia giudicherà nella sua dinamica.

Si sono incontrati, quindi, nella Costituzione e composti tutti gli elementi, le forze, i principi, gli interessi del mondo umano e culturale italiano, si sono fusi in una struttura unitaria. Il nostro compito oggi è di ricercare se la *mens legis* ha colto l'essenziale di questa unità culturale ed etica, di questa unità organica di verità, lo spirito costituzionale, il nesso logico ed unificante tra tradizioni, norme, principi e realtà umana, sociale e politica ma soprattutto morale.

Siamo partiti dalle norme di cui agli articoli 2, 3, 29 e 30, relative ai diritti dell'uomo e della famiglia, che affondano nei principi, nella ideologia, nella filosofia, nella fonte culturale, storica, politica della Costituzione della Repubblica. E la Costituzione non è stata, come qualche Costituzione europea, meramente organizzativa e processuale, ma anche filosofica e sostanziale. Non ha considerato l'organizzazione dei congegni del Governo e della comunità nazionale, dello Stato-apparato, ma ha considerato, anche, le regole dell'ordine e della vita sociale dello stato etico, dello Stato comunità vivente,



umana, reale, flusso sociale che scorre senza sosta.

Che cosa ne ha fatto il disegno di legge di questo patrimonio inalienabile, onorevoli colleghi? Infatti assolutamente inutile e vana sarebbe la nostra opera di legislatori riformisti se mettessimo al mondo una creatura rachitica, che urtasse contro le norme della Costituzione. Così è sempre avvenuto quando si è ritenuto, sotto un profilo errato, di fare del nuovo e del progressivo, scardinando l'assetto giuridico e sociale degli istituti con forzature dei principi verificati nei secoli. Così pure la Corte costituzionale, malgrado la sua composizione politica — e noi auspicheremmo una composizione tecnica — ha recentemente preso una decisione di cui sarà depositata in questi giorni la motivazione: quella relativa alla legittimità delle norme tanto deprecate in questi giorni sull'aborto. La Corte costituzionale, a quanto si può desumere da indiscrezioni giornalistiche, ha ritenuto che le norme stesse sono in armonia con la Costituzione della Repubblica. Ciò malgrado la composizione e il momento storico che attraversa quell'organismo, in cui non c'è più il senatore De Nicola a presiederla; malgrado questo...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Quella non è mai stata una questione di Costituzione, ma una questione di legislazione ordinaria.

N E N C I O N I . Onorevole Ministro, lei che per tanti anni è stato ministro di grazia e giustizia, sa che la legislazione ordinaria scaturisce in un alveo, quello segnato dalla Costituzione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Forse non mi sono spiegato; quando lei ha detto che la Corte costituzionale ha respinto — questa è una sua anticipazione — la eccezione di incostituzionalità dell'aborto, ho risposto che questa non è la soluzione del problema perchè non si tratta di una questione costituzionale. Il problema è aperto perchè è una legge ordinaria che deve regolarlo in un modo o nell'altro.

N E N C I O N I . Allora lei in questo modo fa una critica severa alla Corte costituzionale che si sarebbe interessata di faccende che non la riguardano!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* No, la Corte costituzionale decide solo se c'è o non c'è violazione della Costituzione.

N E N C I O N I . Ma la Corte costituzionale potrà anche dire nella sua motivazione che è incompetente su materie estranee alle sue funzioni; invece secondo i giornali di questa mattina, lascio a loro la responsabilità, ha affermato che l'ipotesi criminosa di aborto è in armonia con la Costituzione. Avevamo letto su tutti i giornali critiche al contrasto tra i principi di libertà sanciti dalla Costituzione e le norme definite arcaiche, fasciste, repressive, schiaviste, quindi la Corte costituzionale poteva esprimersi in questo senso; non l'ha fatto e malgrado la sua composizione, secondo notizie oggi riportate dalla stampa, ha giudicato che fossero in armonia con la Costituzione (non è una mia anticipazione). Con questo non esprimo le mie scelte in materia di aborto, signor Ministro, constato semplicemente un fatto.

Che cosa ne ha fatto di questo patrimonio morale e giuridico il disegno di legge al nostro esame? Qui cominciamo con le dolenti note. Onorevoli colleghi, non sta a me; sarà compito del relatore di minoranza l'esame particolareggiato di tutte le norme; ma vi sono norme qualificanti, e di queste mi occuperò, le quali non hanno tenuto conto dei principi cui mi sono prima ispirato e non ne hanno tenuto conto per ragioni di scelte politiche.

Infatti si è tanto insistito — e si insiste — sulla esigenza di attuare l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi per adempiere il dettato dell'articolo 29, secondo comma, della Costituzione. In realtà la stessa Costituzione da un lato garantisce che sia conservata la famiglia come *societas naturalis*, scaturita dallo sviluppo storico bimillenario, e dall'altro ne imporrebbe la sostituzione mercè una società coniugale o società di uguali, fondata e determinata dalla volontà negoziale delle parti contraenti, quasi che fosse

stata ripristinata, con tutte le sue conseguenze, la norma della Costituzione francese rivoluzionaria del 3 settembre 1791, la quale all'articolo 7, titolo II, disponeva: « La legge non considera il matrimonio che come un contratto civile ». Ebbene, a questa formula sembra potersi accostare la definizione che era contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge e che con il nostro intervento, senatore Filetti e senatore Mariani, è stata affossata e che avrebbe potuto passare nelle cronache parlamentari come una norma emblematica di un determinato costume: una tecnica legislativa abnorme, errata nelle sue ispirazioni e nella sua lettera, al di fuori dello spirito che informa il nostro sistema giuridico.

Tale norma conteneva l'articolo 83-*bis* del codice civile dove ci si insegnava che « il matrimonio si costituisce con la volontà legittimamente espressa davanti al competente ufficiale dello stato civile di un uomo e di una donna che abbiano i requisiti fissati dalla legge, di prendersi reciprocamente in marito e moglie ». Ebbene, questa è una ridicola petizione di principio...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Forse in questi tempi non è ridicola quando specifica che si tratta di un uomo e di una donna!

N E N C I O N I . È probabile che, ispirandosi a questa realtà, chi ha proposto la modifica dell'articolo 83 del codice civile con l'aggiunta dell'articolo 83-*bis* abbia voluto precisare che il matrimonio è concepito tra un uomo ed una donna.

Onorevole Ministro, questa norma è stata soppressa in Commissione. Ma trattandosi dell'articolo 2, rappresentava proprio il segno di una certa mentalità. Infatti chi ha esaminato il disegno di legge, dopo aver letto l'articolo 1 e l'articolo 2, che sono, di solito, le bandiere di tutto il contenuto, non poteva andare oltre. Il buon giorno si vede dal mattino.

E l'articolo 1, sia pure nel testo modificato dalla Commissione giustizia, con il nostro intervento, pone un principio che è in contrasto insanabile con l'essenza del matrimonio, con la funzione del matrimonio, con la real-

tà del matrimonio, senza parlare dei principi spirituali, senza parlare dei principi costituzionali e senza por mente al fatto che il matrimonio è una realtà giuridica, ma è anche una realtà umana e una realtà sociale. Si dice che « i coniugi hanno il domicilio nel luogo in cui è stabilita la sede principale degli affari e degli interessi della famiglia » e che « ciascuno dei coniugi può stabilire il proprio personale domicilio in luogo diverso quando ciò sia reso necessario da esigenze di lavoro, di affari o di interessi ovvero se è stata proposta domanda di separazione, di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ». Quest'ultima parte è assolutamente pacifica poichè è ovvia e mi meraviglio che il legislatore proponente l'abbia inserita. Vorrei anzi pregare il relatore di farsi promotore di un emendamento per eliminare quest'ultima parte dell'articolo poichè i casi sono due: o è il troppo o è il vano di cui parlava Santoro Passarelli. Ma che al di fuori di queste eventualità ognuno dei coniugi possa stabilire il proprio domicilio dove lo ritiene più opportuno, non mi pare sia una condizione che si concili con l'unità della famiglia e con la sua funzione naturale di *societas naturalis* diretta non solo alla procreazione ma al mantenimento, nell'unità della famiglia, di quel patrimonio che abbiamo accolto con mani tremanti dalla tradizione laica, dalla tradizione cattolica, dal sermone della montagna, come dai diritti dell'uomo e dai diritti di parità e di uguaglianza di tutti di fronte alla società prima che alla legge.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Senatore Nencioni, se permette vorrei farle presente che si parla di domicilio, non di residenza e questo vale sia per la sua critica generale, sia per l'accento all'inutilità di parlare della separazione. Come lei sa, il domicilio è una cosa diversa dalla residenza.

N E N C I O N I . Mi darà atto, onorevole Ministro, che conosco la differenza tra domicilio e residenza. Tra l'altro vi è anche la dimora abituale che è cosa ancora diversa dal domicilio e dalla residenza. Sono cose nelle quali noi avvocati ci imbattiamo nella

pratica di ogni giorno. Ma il discorso che facevo riguarda una questione di principio, poichè se due coniugi stabiliscono di avere due domicili indipendenti determinati dai loro affari, uno a Bolzano e l'altro a Sciacca, l'unità della famiglia, malgrado gli aerei, non so come possa concepirsi, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista fisico.

Onorevole Ministro, con tutto il rispetto per la sua conoscenza del diritto, mi permetta di dirle che facendo questa osservazione ha dimenticato un piccolo particolare: ha dimenticato cioè che se il concetto dell'articolo 1 fosse stato quello da lei enunciato saremmo nel vano di cui parlava Santoro Passarelli: qui si è voluto enunciare un principio che, se fosse stato dettato da una realtà che si impone, non c'era alcun bisogno che l'articolo 1 del disegno di legge sulla riforma del diritto di famiglia lo stabilisse. Infatti, quale norma di impegno scaturisce dall'articolo 1? Quale comando del legislatore ne deriva?

Rivolgo queste domande ad un profondo conoscitore del diritto civile, che non mi risponde, perchè non può rispondermi, signor Ministro...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ho già detto che bisogna che lei scelga se si tratta di una cosa vana o di una cosa che distrugge la famiglia, perchè non si possono mettere uno di fronte all'altro due argomenti contrapposti. Lei dice: voi parlate di domicilio, ma se esaminiamo il caso di Sciacca, di Bolzano o di Trento questo costituisce una disgregazione della famiglia. Poi afferma: se si tratta di domicilio in senso stretto, che bisogno c'era di scrivere questa norma dal momento che è una norma di senso comune? Io posso ribattere che forse la sua seconda affermazione può avere un minimo di verità ma ci sono delle ragioni per le quali è stato ritenuto necessario affermare questo principio, proprio in corrispondenza dell'evoluzione della vita moderna, che porta, spesso, i coniugi ad avere attività diverse e quindi ad avere necessità di domicilio diverso.

N E N C I O N I . Se si trattasse di una sentenza, scriverei la sua spiegazione e sotto

direi: per questi motivi si distrugge la famiglia. Infatti quando si dà questo diritto, si distrugge la famiglia. Si tratta di principi che è meglio lasciar stare come sono...

A G R I M I , *relatore.* La norma contenuta nell'articolo 1 non distrugge la famiglia: c'è infatti l'obbligo per i coniugi di fissare la residenza comune.

N E N C I O N I . Ma proprio perchè una eventualità si stabilisce come un principio, il principio stesso porta a conseguenze abnormi. Anche nelle norme transitorie vi sono principi che creano una situazione di confusione.

Io però parlavo di principi, non di necessità contingenti. Infatti, se questa norma non fosse stata inserita in armonia con la filosofia del provvedimento al nostro esame, potremmo anche dire che si è trattato di un *lapsus calami*: invece quel principio è in armonia con norme che si sono stabilite in modo inderogabile, cioè concedendo dei diritti alle persone, per una confusione del concetto di parità con quello di uguaglianza. Come ho detto prima alcune norme sono in contrasto — a parte con la tradizione che interesserebbe poco — col sistema costituzionale. Si è infatti confuso — volutamente o no — il principio di parità col principio di uguaglianza; altrimenti non saremmo arrivati neanche ad attribuire la potestà sulla prole, indipendentemente dal triangolo: marito, moglie, giudice. Non ci saremmo arrivati perchè qui si stabilisce un principio che è in armonia proprio col principio stabilito all'articolo 1. Quando si stabilisce che la potestà, per un errato concetto di uguaglianza ed una errata nozione di parità, non più « patria », è attribuita al marito e alla moglie indipendentemente — ed in caso di contrasto interviene il giudice — voi create una situazione abnorme sotto il profilo giuridico, incostituzionale sotto il profilo dell'armonia tra la legge fondamentale dello Stato e la legge ordinaria e create poi un principio che attribuisce falsamente l'uguaglianza ai componenti della famiglia ed un motivo poi di confusione nella vita di relazione. Noi comprendiamo che vi

possa essere un contrasto tra chi esercita — parlo secondo il diritto vigente non secondo la novella di questo disegno di legge — la patria potestà e l'altro coniuge sull'educazione, sul destino, su provvedimenti da prendere nei confronti di un figlio; si può concepire anche un contrasto, si può concepire anche, secondo queste norme, che questo contrasto abbia dei riflessi giudiziari. Ne abbiamo avuti, abbiamo assistito per anni ed anni a questi contrasti di ordinaria amministrazione e che venivano risolti nel modo migliore quando non si arrivava alla frattura della unità familiare, alla separazione di fatto o alla separazione consensuale o alla separazione per colpa ed il giudice dava le disposizioni interinali prima e definitive dopo, con la sentenza con cui pronunciava la separazione, o col provvedimento di omologazione della separazione consensuale, oppure si aveva l'accordo fra le parti in una separazione di fatto. Ma quando voi attribuite il diritto, ecco il punto, per un malinteso concetto di uguaglianza, ai due componenti, al padre e alla madre, per quanto concerne il diritto e l'esercizio della patria potestà, voi create una polveriera densa di contrasti che saranno insanabili con o senza l'intervento del giudice.

Ecco il punto per cui ho rilevato quella inutile norma, e sarebbe stata inutile e non in contrasto con le mie premesse, dell'articolo 1 del disegno di legge, quando ad essa fanno seguito ben altre norme che attribuiscono ben altri sostanziali diritti.

Onorevoli colleghi, su questo punto voglio ricordare a me stesso che se ho insistito non è tanto perchè l'unità, l'uguaglianza e la parità sono concetti che coesistono sotto il profilo di interpretazione giuridica e sotto il profilo filosofico, ma perchè che ci sia parità tra i coniugi l'abbiamo sempre sostenuto, anche nella vigente legislazione; e non l'abbiamo sostenuto solo noi. L'ha sostenuto il Pietrobon in vari seminari: ormai sono stati diversi, dai due convegni di Venezia al seminario presieduto da Santoro Passarelli; l'ha sostenuto, inoltre, il Benedetti: circa la tutela

della libertà degli individui e della parità della donna, della libertà dei coniugi fra loro rispetto alla famiglia e della libertà dei figli rispetto ai genitori, si aggiunge che il principio della parità dei coniugi viene ad essere circoscritto e attenuato dall'inciso del capoverso dell'articolo 29 della Costituzione dove si legge: « con i limiti stabiliti dalla legge » (e questo l'avete completamente dimenticato) « a garanzia » — dice la Costituzione — « dell'unità familiare ».

E allora non si tratta tanto dell'applicazione di un principio che derivi dai diritti dell'uomo o dai diritti che sono scaturiti violentemente dalla rivoluzione francese e sono stati attenuati successivamente dai principi cattolici cui si sono ispirate anche talune norme del nostro vigente codice civile. Ma la Costituzione della Repubblica, mentre stabilisce il principio della parità dei coniugi, stabilisce anche la limitazione proprio parlando di limiti con cui si circoscrive il diritto (che non cessa di essere diritto, anzi è diritto in quanto è limitato, è maggiormente diritto in quanto è limitato; il limite è il riconoscimento dell'esistenza di un diritto), dicendo: « con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare ».

Di questo non c'è traccia in tutto il disegno di legge.

Il costituente, come ha scritto Moro — non il presidente del Consiglio — in un prezioso volume, « I valori della famiglia », volle tenere contemporaneamente presenti due principi e due valori che dovevano nella legislazione ordinaria trarre un adeguato temperamento, quello dell'uguaglianza dei coniugi e quello dell'unità della famiglia. Di tutto questo non c'è traccia.

Tutti possono riconoscere che con la dichiarazione della parità morale si sia voluto negare che la donna possa venire trattata come un essere inferiore o ridotta ad un essere di capacità morale diversa o inferiore, nonchè venire sottoposta al dominio o asservita all'uomo e che con l'affermata parità giuridica si sia voluto — scrive ancora Moro — ribadire che la donna ha, nei confronti dell'uomo, parità di diritti e di doveri e che

essa è uguale all'uomo di fronte alla legge e nella tutela della legge. Ma una parità assoluta intesa meccanicamente, come dicevo all'inizio del mio dire, può condurre a paralizzare la vita familiare per causa del disaccordo dei due coniugi o a spezzare la convivenza per consentire ad ogni coniuge la piena libertà di avere una residenza stabile diversa da quella della famiglia. E, come osserva ancora Moro nella sua opera, al legislatore è stato proposto dal costituente il problema assai complesso e delicato di riuscire a far convivere, nella vita familiare, tanto il valore dell'uguaglianza che quello dell'unità, senza che l'uno possa prendere il sopravvento nei confronti dell'altro, mortificandolo o limitandolo eccessivamente. Ecco la realtà costituzionale, la realtà della Costituzione della Repubblica, contro la quale norme di legge ordinaria non possono contrastare, nè possono ripetere norme esistenti. Come abbiamo detto più volte in quest'Aula, quando si ripetono con leggi ordinarie norme costituzionali i casi sono due: o si tratta di norme inutili perchè ripetizione di una norma costituzionale che vige, anche in assenza di attuazione, attraverso norme ordinarie, oppure si tratta di norme diverse e quindi contrastanti, che possono creare antinomie inconcepibili, che richiederebbero l'intervento della Corte costituzionale.

Onorevoli colleghi, su questo argomento, che mi sembra il più importante — verremo poi all'altro punto qualificante della riforma, la separazione — sono da richiamare talune considerazioni circa i rapporti tra la enunciazione generale del principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3 della Costituzione, e il riferimento all'uguaglianza morale e giuridica di cui all'articolo 29. Sembra preferibile l'opinione per cui le due norme hanno significato e funzione diversi, in quanto la prima riguarda i rapporti generali della società politica e la seconda riguarda una società diversa, onde il concetto di uguaglianza nell'articolo 29 non si può dire mera ripetizione della formula di cui all'articolo 3 e soprattutto va esaminato in relazione alle esigenze proprie dell'istituto familiare e della

sua unità. E vi consiglierei, senza dovere approfondire la materia in sede di discussione generale, ma in sede di meditazione, di rileggere quel magnifico scritto di Esposito: « La famiglia e i figli nella Costituzione italiana », pubblicato a Padova nel 1954, che questo principio circoscrive in modo mirabile, come Esposito sapeva fare.

« La norma di uguaglianza dell'articolo 29 riconosca la perfetta identità, si può sostenere, del valore dei soggetti di diritto ovvero la pari dignità sociale degli interessati, ma non tocchi le funzioni rispettive, vigendo in senso relativo e organico anzichè meccanico e livellatore ».

È ancora più chiaro il pensiero di un giovane costituzionalista in proposito: « Ove la uguaglianza fosse il *prius*, l'unità ne riuscirebbe irraggiungibile perchè l'uguaglianza, assunta nella sua definizione, postula l'assoluta alterità ed estraneità dei termini o ne risulterebbe tutt'al più una somma di elementi che, tutti insieme, non riescono a dare una nuova entità, permanendo, viceversa, nella loro irriducibile molteplicità ».

E scriveva il Modugno, sulla uguaglianza nell'unità della famiglia, in un volume di studi in tema di diritto di famiglia dell'università di Roma: « L'unità per l'eguaglianza; la unità il *prius*, l'eguaglianza il *posterius* ». E lo stesso autore riconduce l'unità al carattere naturale riconosciuto alla società familiare nel primo comma dell'articolo 29, cosicchè la famiglia può dirsi « unità naturale » — è il suo pensiero — antecedente della stessa disciplina giuridica. Nel disegno di legge in esame siamo di fronte alla esasperazione del principio di uguaglianza che ha indotto gli autori del disegno di legge anche a proposte non tanto amene quanto davvero grottesche, come il voler consentire l'azione di disconoscimento di paternità anche da parte della madre la quale, secondo l'articolo 91 del disegno di legge originario, potrà anche convenire il marito per far accertare di aver commesso adulterio, con uno scambio di parti e con il marito costretto, per esigenze di contraddittorio, a negare l'adulterio sì da fornire materia per il canovaccio di una *pochade* alla francese del 1890. Il governo a due del-

la famiglia, dell'esercizio dei diritti attribuiti, indipendentemente dalle limitazioni di cui all'articolo 29 della Costituzione, porta, in linea astratta, ad una diarchia, per cui, diceva un allievo del grande Cicu, Luigi Ferri, sembra innegabile la attribuzione ai coniugi di un potere di direzione da esercitarsi congiuntamente o collegialmente che avrebbe come conseguenza una sistematica intrusione dello Stato nelle faccende domestiche e l'eliminazione di ogni effettiva sovranità della famiglia.

Lo stesso diritto di educare i figli non potrebbe venir esercitato, in ogni caso di disaccordo, poichè spetterebbe allo Stato il potere di dettare i criteri da seguire al riguardo.

Il potere di direzione del marito, basato su un suo predominio arbitrario e dispotico, è assolutamente da scartare, ma a ciò non è necessario abolire la figura del capofamiglia; è sufficiente avere una concezione corretta dei poteri e soprattutto far vivere la famiglia di una disciplina interna, quella disciplina alla quale mi richiama nell'esame della Costituzione e che si è voluta vanificare con norme che non possiamo che respingere.

Altro punto qualificante, sempre in armonia con l'articolo 1 e con le norme relative all'esercizio ed all'attribuzione della patria potestà, è quello costituito dalla disciplina della separazione giudiziaria contenuta nell'articolo 29 del disegno di legge. È stato soppresso il vecchio articolo 151 del codice civile sul quale noi anziani abbiamo meditato per anni, trovandolo in sostanza chiaro, perchè nella sua gamma vi era compresa sempre e vi trovavamo collocata ogni attività antigiuridica, nel senso di violazione di quella comunità, essenza della famiglia e del matrimonio. L'eliminazione della colpa nonchè del principio della tassatività delle cause di separazione che era quanto meno evidente negli articoli 151 e 152, oggi destinati ad essere soppressi, ha come conseguenza l'inserzione, nel sistema, di un tipo di separazione che potremmo definire acolpevole. Infatti, quando l'articolo 29 del disegno di legge dispone che la separazione può essere chiesta qualora si verifichino fatti che, anche indipendentemente da uno o da entrambi i coniugi — badate bene — sono tali da rendere impos-

sibile o intollerabile la convivenza o da arrecare grave pregiudizio alla prole, emerge che il diritto alla vita separata, diversamente dall'attuale sistema, non deriva più dalla colpa ma trova il suo fondamento nel fatto oggettivo o anche soggettivo; sottolineo il fatto obiettivo ma dico anche soggettivo, cioè di « putatività », perchè si tratta di attribuzioni e valutazioni soggettive che in ipotesi possono anche convergere, senza perdere il criterio della soggettività. L'impossibilità, dicevo, o intollerabilità — ecco l'elemento soggettivo — della vita coniugale ha come logico presupposto il verificarsi di fatti che possono dipendere, ma anche non dipendere, dalla volontà dei coniugi; fatti inoltre che non concernono solo i rapporti tra gli stessi, ma coinvolgono anche il rapporto tra genitori e figli. Questo edificio, quindi, che crolla per ragioni esogene al rapporto, travolge anche l'istituto familiare e i diritti dei figli. Onorevoli colleghi, la portata innovativa della norma è più evidente nella conseguenza estrema cui conduce la totale obliterazione delle colpe, che si riflette logicamente sulla legittimazione all'azione di separazione, la quale potrà essere esperita anche dal coniuge a cui i fatti o i comportamenti causa dell'impossibilità o intollerabilità della convivenza ovvero del grave pregiudizio alla educazione della prole siano riferiti.

Si torna, pertanto, a quel concetto di ripudio di cui abbiamo parlato tante volte, cioè a quel concetto di creare condizioni attraverso cui poi l'istituto familiare rientra nella fenomenologia prevista dall'articolo 29 del disegno di legge, fortemente innovatore e qualificante del disegno di legge in esame.

Ma gli stessi rapporti patrimoniali dei coniugi in stato di separazione vengono modificati rispetto al sistema vigente, in particolare modo per quanto concerne i diritti successori del coniuge innocente il quale, solo perchè dispone di adeguati redditi propri, si vedrà escluso dalla successione dell'altro, mentre per converso al coniuge colpevole che non ha una autonomia economica, la legge, oltre al diritto alimentare, garantisce, sia pure in misura ridotta, il diritto successorio nei confronti dell'altro.

**Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI**

(*Segue N E N C I O N I*). Mi voglio limitare ad esaminare questo istituto sotto il profilo del principio innovatore che è in armonia, lo riconosco, con gli altri principi qualificanti la riforma proposta che abbiamo respinto e che abbiamo cercato di attenuare; i particolari sono di inutile rilievo quando vi sono punti qualificanti come il diritto al domicilio, alla potestà diarchica nei confronti dei figli, il diritto alla separazione per cause esogene, indipendenti quindi dalla volontà dei due coniugi, che possono imporsi e possono essere prospettate al giudice. Mi meraviglio che non si sia creata una norma che autorizzasse l'intervento autonomo del magistrato, al di fuori della volontà dei due coniugi! Non siamo arrivati a tanto, ma ci arriveremo perchè questa è la strada. Troveremo certo un pretorino d'assalto che si potrà dilettere a distruggere una famiglia. Siamo ormai su questa strada!

Noi abbiamo cercato di limitare questo intervento, fortunatamente per la Destra nazionale che ha assolto brillantemente il compito di limitare l'intervento del giudice, altrimenti, onorevoli colleghi, era logica, era in armonia con le premesse la possibilità dell'intervento automatico del giudice nella dinamica familiare, e dal momento che si prevedono per la separazione cause esogene, l'intervento del cittadino come si trattasse della denuncia di un fatto penale che lede la società.

Tutto ciò è particolarmente evidente se si riflette che nella prospettiva dell'articolo 29 del progetto il compito del giudice sarà quello di accertare l'esistenza oggettiva di quei fatti o comportamenti che, a norma dell'articolo 706, n. 1 del codice di procedura civile saranno indicati dal ricorrente nell'istanza di separazione, nonchè l'idoneità degli stessi a rendere impossibile o intollerabile la convivenza; ma al tempo stesso si rende inutile o si preclude ogni indagine circa la consapevolezza e la volontarietà di quei comporta-

menti, siano questi riferibili al coniuge ricorrente o all'altro coniuge, dato il carattere esogeno dei motivi della separazione.

Pertanto noi siamo nettamente contrari a questo principio che rappresenta una di quelle norme che i francesi, come ho detto prima, chiamano « perforanti » e che noi chiamiamo di frattura costituzionale e di frattura del sistema giuridico vigente, il quale è retto da determinati principi su cui si erge il castello, non certo fatato, della nostra società.

E vengo ad un altro punto qualificante cui ho fatto cenno nelle mie premesse di carattere generale, quello cioè del riconoscimento dei figli naturali. Ripeto ancora in questa sede che noi non vogliamo minimamente combattere battaglie di retroguardia; anzi ritengo che battaglie di retroguardia non le combatteremo mai perchè il dovere di ogni rappresentante del popolo è quello di seguire i mutamenti che avvengono nella società in quanto siamo qui per tutelare il patrimonio ideale, ma anche i bisogni della società.

Ebbene, noi abbiamo favorito alcune norme di questo disegno di legge, le abbiamo approvate e modificate, abbiamo presentato degli emendamenti che sono stati in armonia o in parziale armonia qualche volta, con gli emendamenti di altre parti politiche. Infatti con i nostri emendamenti abbiamo concorso all'eliminazione della definizione prettamente individualistica della costituzione del matrimonio inteso come volontà di un uomo e di una donna di prendersi reciprocamente in marito e moglie, come abbiamo detto prima; alla soppressione della disposizione relativa alla visita prematrimoniale facoltativa; alla nuova formulazione circa l'obbligo reciproco dei coniugi alla fedeltà. Ciò infatti era sempre in armonia con le premesse, ma si era degradato questo principio, come è avvenuto per la funzione giudiziaria che una volta era sacerdozio, poi è diventata

funzione nobile, nobilissima e adesso non dico che sia finzione, ma è servizio. Ebbene, così è avvenuto per la fedeltà. Noi abbiamo cercato che anche nella definizione non si degradasse a impegno ma ci fosse perlomeno l'obbligo dei coniugi alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. L'impegno probabilitariae si riferiva al momento della stipulazione del negozio — chiamiamolo pure così non condividendone però il significato — ma l'obbligo è un fatto permanente che si proietta in tutto l'arco di vita della famiglia.

Il premettere al cognome della moglie quello del marito è una cosa, se volete, di poco conto sulla quale però noi abbiamo insistito perchè volevamo, sempre ai fini della famiglia, che ci fosse una unità di cognome tra il padre, la madre e i figli. Diversamente si arriverebbe ad altri istituti vigenti in altri paesi ma non nel nostro.

In tema di impugnabilità del matrimonio per violenza ed errore abbiamo insistito per il depennamento del riferimento specifico al timore reverenziale poichè costituiva veramente un'incrinatura divenuta breccia attraverso la quale sarebbero potute passare le corazzate dei ragionamenti giuridici.

L'abrogazione della generica formulazione che considerava come cause di nullità del matrimonio fatti di rilevante gravità non specificatamente indicati mi ricorda l'abuso innominato di ufficio del codice penale, quindi il tutto e il nulla. Qualsiasi cosa poteva passare attraverso queste definizioni non definitorie come qualcuno le chiama.

Vi è poi l'introduzione sistematica nel codice civile del nuovo istituto dell'impresa familiare, che mi lascia molto perplesso sia per l'introduzione di tale norma, sia per la sua formulazione. Vorrei dire all'illustre giurista proponente di tale norma che mi lascia veramente molto perplesso non l'istituto ma la sua formulazione. L'istituto è chiaro nei suoi contorni ma la formulazione, che esamineremo meglio in sede di discussione degli articoli, dovrebbe essere modificata; altrimenti farebbe sorgere dei serissimi dubbi. Dovendo infatti essere inserita

nel nostro codice civile, l'illustre civilista che l'ha proposta avrebbe dovuto perlomeno metterla in armonia con la terminologia adottata dal codice.

È prevista poi l'estensione al marito dell'azione di riconoscimento del figlio nato dopo i 300 giorni dall'annullamento e dallo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Non sto poi, per brevità, a elencare altre norme che riguardano i figli, l'interesse dei figli e i figli legittimi. Parlavo all'inizio del riconoscimento dei figli naturali e della parità dei diritti. Si tratta di una soluzione che abbiamo combattuto anche per le norme processuali, contenute nel disegno di legge in esame. Vi è infatti nelle norme un accenno che non è consueto nel nostro codice di rito. Quando si dice che il fatto può essere provato « con ogni mezzo » vorrei sapere dal relatore e dal Ministro...

**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia.*  
Per questo argomento sono innocente.

**N E N C I O N I**. Il Ministro è sempre innocente, altrimenti non sarebbe in quel posto: egli sta lì per la fiducia concessa dal Parlamento. Si dice che il fatto può essere provato « con ogni mezzo » ed io invano ho cercato nei codici civili svizzero, tedesco, francese, napoleonico, toscano e italiano, una norma uguale a questa. La prova deve avere dei limiti perchè essa si fonda sulla credibilità del mezzo; il documento è il testimone muto e il testimone stesso ha dei limiti proprio perchè deve riferire fatti avvenuti in sua presenza e non può esprimere giudizi.

Ora, frantumando con una norma così rivoluzionaria il sistema processuale si crea una situazione perplessa, anche perchè si tratta non del pagamento di una somma: infatti, quando si dice « con ogni mezzo », non è escluso che si arriverà al giuramento decisorio o suppletorio quando si tratterà del riconoscimento della paternità. Se non vi sarà altro mezzo, il giudice ricorrerà al giuramento decisorio.

Si vuole incidere sulla consistenza della famiglia sotto il profilo umano, giuridico,



morale, patrimoniale e soprattutto dal punto di vista dell'unità della famiglia e della difesa della Costituzione della Repubblica; non riesco a concepire come si siano oltrepassati tutti i limiti, si siano rotte tutte le barriere, specie per quanto concerne il riconoscimento dei figli naturali, adulterini ed anche quelli incestuosi, con determinati limiti.

Nonostante la bontà dei propositi, questo provvedimento è un attentato alla famiglia legittima. La sostanziale parificazione ai figli legittimi in concorso con i medesimi dei figli naturali e adulterini sia sul piano personale, sia sul piano patrimoniale, sia sul piano dell'unità della famiglia costituisce un problema di assetto della società civile e si deve decidere se fondarla sulla famiglia legittima o prescindendo da essa. È dovere dei genitori educare e mantenere anche i figli naturali, ma la piena tutela che la legge deve assicurare a costoro deve pure, per precetto della Costituzione, essere compatibile con la tutela della famiglia legittima, istituto considerato basilare dalla Costituzione e dalla nostra società nel suo insieme. (*Applausi dell'estrema destra. Congratulazioni.*)

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Licini. Ne ha facoltà.

**L I C I N I .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ieri il senatore Follieri, ha ringraziato il senatore Carraro, il relatore Agrimi, il senatore Franca Falcucci; è un ringraziamento che anch'io rivolgo a questi illustri colleghi, ma qui aggiungo un ringraziamento ai membri della Commissione che per tanto tempo e tanto assiduamente si sono dedicati al lavoro necessario per varare il testo su cui oggi siamo chiamati a discutere. Un ringraziamento però va dato anche ai rappresentanti del Governo, del passato e del presente Governo, che hanno collaborato in quest'opera ed in particolare al ministro onorevole Reale che si è occupato della riforma fin dalla IV legislatura. Ma soprattutto sento il dovere di ringraziare il presidente della Commissione giustizia senatore Viviani al cui stakhanovismo, alla cui costanza, alla cui intelli-

gente opera di organizzazione del lavoro è dovuto il risultato odierno e cioè la possibilità di discutere di questa riforma del diritto di famiglia per molto tempo rimasta congelata e che in un lasso relativamente breve ha potuto superare tutto il lavoro che si è reso necessario per la molteplicità degli emendamenti e delle discussioni che si sono svolte al riguardo.

Riforma del diritto di famiglia: è un termine questo, « riforma », alle volte abusato, ma nel caso in questione siamo davvero di fronte ad una vera, reale riforma. È una riforma imposta in parte dalla nuova realtà contestatrice di vecchi e cadenti ruderi, in parte se non anticipatrice, quanto meno adeguata alle moderne prospettive. Questa caratterizzazione di vera riforma del diritto di famiglia ci viene dal testo approvato dalla Camera dei deputati ed è per questa semplice ragione che il Gruppo del partito socialista italiano del Senato, pur riconoscendo la possibilità di perfezionamenti tecnici e soffocando intenti che superavano la possibilità di un concreto risultato legislativo, ha, come suo principio base, seguito l'indirizzo dell'urgenza della conclusione rispetto a quello del conseguimento — ma quando? — di un risultato perfetto.

Il vero problema di fondo è legiferare o eternamente discutere. In certi cultori del diritto queste parole potranno forse causare rimostanze, ma le esigenze della società sono superiori a quelle del perfetto lessico. Le parole devono essere sempre interpretate anche dai signori giudici in base alla *mens legis* e non è lecito agli operatori del diritto cavillare su espressioni imperfette per trarne risultati contrari alla volontà del legislatore. Si arriva altrimenti al punto tragico che le esigenze sociali si ribellano all'inconcludenza degli eterni discorsi perfezionisti o allo sfruttamento di cavilli formali o dialettici mettendo in discussione la stessa validità dei sistemi legislativi quale quello vigente nella nostra Repubblica. Consci di tale stato di cose, abbiamo sin dall'inizio scelto la via del « presto ». Meglio una legge imperfetta nella forma ma chiara nella volontà che l'eterna discussione sulla stessa. Sia quindi chiaro che per il Partito socialista italiano il

progetto di legge varato dalla Camera dopo che se ne discuteva da tanti anni andava approvato dal Senato così com'era, onde potesse essere operante ancora agli inizi della legislatura e non si presentasse come oggi si presenta, nelle vesti di una più o meno remota possibilità legislativa. A questo principio ci siamo attenuti in tutta la discussione in sede di Commissione. Abbiamo presentato un solo emendamento in sede di Commissione, quello sulla maggiore età. E ciò per la semplice ragione che vi era il disegno di legge congiunto presentato dal compagno senatore Lepre. Abbiamo operato per il contenimento degli altrui emendamenti con brevissimi interventi nella discussione onde accelerare i tempi. Abbiamo collaborato per risolvere al più presto situazioni critiche o di stasi. Abbiamo fermamente difeso i principi base della riforma.

Pur non essendone clamorosamente entusiasti, diamo approvazione al testo portato all'esame del Senato in quanto riconosciamo che detto testo mantiene le grandi linee innovatrici esistenti nella riforma varata dalla Camera.

Sia chiaro: era ed è una vergogna nazionale che la famiglia sia, a trent'anni dalla morte del fascismo, ancora retta dal medioevale conservatorismo da esso rappresentato e non sia stato ancora attuato il chiaro e valido dettato della nostra Costituzione.

Noi scopriamo oggi istituti che nella generalità degli Stati europei sono acquisiti quanto meno dagli inizi del secolo. Paghiamo anche le conseguenze di un ossequio formale ad un'organizzazione che in certi suoi settori si regge su concezioni e criteri surclassati dalla realtà del ventesimo secolo e che, invano, qualche suo illuminato esponente aveva combattuto in nome dei superiori ideali dell'amore e della umana comprensione.

I pilastri della riforma sono realmente rivoluzionari rispetto alla tradizionale mentalità di tanta gente « bene ». Il dire che la famiglia è fondata e vive sull'accordo dei coniugi con parità di diritti e doveri significa distruggere il brutale mito della superiorità del maschio concepito come essere primordiale che s'impone per la sua vigoria fisica, mentre la donna è l'essere succubo, la fattri-

ce necessaria per la conservazione della specie, serva ed amante, oggetto di prepotenze e di piacere.

Il dire che i genitori hanno uguale autorità sui figli e riconoscere ai figli che lavorano nella famiglia i diritti che dal loro lavoro derivano, significa distruggere l'ormai falso mito della *patria potestas* che pure si ricollega a forme di preminenza fisica, di tradizionale autoritarismo che concentrava ogni potere nel capo in una visione tribale implicante, da un lato, l'esclusione della donna da ogni potere decisionale, dall'altro l'insorgere tra i figli di contese, rivalità e lotte anche selvagge nella ricerca di accattivarsi i favori dell'unico assoluto detentore ed arbitro del potere familiare.

Il dire che il regime patrimoniale legale è quello della comunione significa distruggere il materialismo insito nel sistema ora esistente della separazione dei beni per cui, sposi sì, ma quel che è mio è solo mio. A certi ipocriti esaltatori di inesistenti valori di un mondo che fu, questo è utile ricordarlo.

Il regime patrimoniale della separazione dei beni come l'attuale sistema successorio che riconosce al coniuge superstite il diritto al pane quotidiano e nulla di più sono le più evidenti prove che il matrimonio era concepito non come l'unione di due esseri umani fondata sull'amore, ma come un affare concluso dal maschio ed avente ad oggetto una femmina. Che i coniugi si volessero bene, che vivessero l'uno per l'altro era fatto estraneo al diritto. Importava solo che lei obbedisse a lui, lavorasse per lui, non lo cornificasse e mettesse al mondo dei figli. In cambio aveva il fieno nella mangiatoia vita natural durante.

Il dire che i figli naturali hanno gli stessi diritti dei figli legittimi, sancire la riconoscibilità dei figli adulterini significa distruggere il falso mito della legalità formale, non sminuire la validità dell'istituto familiare, ma riconoscere che con tutti i suoi diritti e le sue benemeritenze la famiglia è un bene che viene pur sempre dopo quello della vita, della procreazione; significa, nei fatti e non a parole, distruggere il brutale ma ancor vigente principio che le colpe dei padri ricadono sui figli.

Il dire che i coniugi hanno diritto di separarsi anche quando, pur non esistendo gravi colpe dell'uno verso l'altro, si constata che essi non possono vivere assieme significa non distruggere la famiglia, ma riconoscere che essa è fondata sull'affetto e sulla comprensione e non sulle sbarre della galera che sono, comunque, sempre uno stimolo all'evasione e alla ricerca di una illegale libertà.

Il dire che non ci si può sposare se non quando si è raggiunta la piena capacità di intendere e di volere (che noi chiediamo sia riconosciuta a 18 anni) e che non siano più ammessi i matrimoni dei ragazzini di 12 o 14 anni, significa distruggere la tragicommedia del matrimonio riparatore, istituto che non poteva inquadarsi se non in una farisaica concezione della famiglia tutta forma e niente sostanza.

Questo abbiamo considerato e voluto nel nuovo diritto di famiglia. Certo non tutto quello che avremmo voluto c'è, ma quello che c'è è tanto. Abbiamo il senso politico del limite, cioè dell'ottenibile. Ciò non toglie però che il nostro pensiero ci porti a considerare, ad esempio, l'ancor iniqua sorte dei figli incestuosi di cui o non si concepisce la nascita, e allora entreremmo in un argomento che, seppure di evidente attualità, non è discutibile in questa sede, oppure, una volta constatata l'esistenza, non è dato capire perchè debbano, nella loro già infelice sorte, essere marchiati per le colpe dei genitori.

E concludo, onorevoli colleghi. Al nostro intento di portare a rapida approvazione il disegno di legge si è contrapposta la presentazione di una miriade di emendamenti da parte di altri Gruppi. Preso atto di tale pur legittima scelta, abbiamo collaborato perchè la perdita nel fattore tempo fosse almeno compensata dal perfezionamento legislativo. Pensiamo che il lavoro svolto in Commissione sia stato sotto quest'aspetto valido, anche se non ci nascondiamo che le esigenze del risultato hanno, seppure marginalmente, richiesto qualche sacrificio. Quello che però non possiamo sottacere è il comportamento finale del Movimento sociale italiano. Era stato chiesto da parte di tutti i Gruppi che la trattazione di questa riforma fosse fatta in sede redigente; ciò avrebbe

consentito il mantenimento dell'organicità del lavoro e, con la votazione finale in Aula, avrebbe ugualmente dato al disegno di legge la risonanza che esso merita. Ma vi è stato il veto del Movimento sociale italiano. Ovviamente non ci rivolgiamo ai suoi membri che fanno parte della Commissione, ma alle decisioni che agli stessi sono state imposte dal vertice. Sono decisioni che ancora una volta dimostrano — ma ve ne era forse la necessità? — come detto Movimento non trascuri occasione alcuna per boicottare l'opera del Parlamento che, con tutti i suoi difetti e manchevolezze, potrebbe pur sempre, se vi fosse lealtà e buona volontà nei fatti concreti e non nelle vuote asserzioni, corrispondere alle esigenze del paese.

Onorevoli colleghi, il Partito socialista italiano ha dato e darà il proprio appoggio a questo disegno di legge che considera un necessario e doveroso atto di civiltà, pur riservandosi di ulteriormente sviluppare in futuro quei principi e quegli istituti che richiedono ulteriore considerazione e più avanzata normativa. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni.*)

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Marotta. Ne ha facoltà.

**M A R O T T A .** Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, gli istituti giuridici sono, non v'è dubbio, il prodotto della coscienza sociale, variano perciò nel tempo, tra i popoli, rispondono al mutamento dei bisogni, dei sentimenti, del modo di intendere i rapporti, del grado di civiltà raggiunto.

Il mutare della coscienza sociale e l'evolversi di una civiltà determinano l'adattamento o il mutamento degli istituti giuridici.

Possiamo prendere ad esempio ed a modello — non certo a caso — la famiglia e il suo evolversi come contenuto e struttura interna e come espressione esterna, nel corso dei tempi a partire dall'epoca romana.

Da nucleo adattato alle esigenze di una società rustica e ristretta, quale si esprimeva nel periodo del *ius Quiritium*, si passa, con il *ius gentium*, all'evoluzione necessitata dalle maggiori esigenze di una società più

vasta, più civile, più comunicativa; quando, poi, influssi esterni si inseriscono nell'ambito dell'Impero e nuove concezioni dottrinarie si fanno strada tra le genti, il modello familiare si articola diversamente.

L'organismo politico iniziale, obbediente alla soddisfazione di fini politici di difesa e di ordine sociale, è imperniato tutto sulla autorità del *pater familias*, esercitata attraverso la *manus* e la *potestas*, che è potestà corrispondente alla sovranità nei corpi politici.

Il padre era il sacerdote, il giudice, il titolare del potere dispositivo sui *fili familias*, unico soggetto dei rapporti patrimoniali.

Il gruppo — *familia* — era composto da tutti coloro che erano assoggettati a quella autorità o che vi sarebbero stati soggetti se il *pater* non fosse morto, indipendentemente da qualsiasi vincolo di sangue.

L'evoluzione della società, cui prima cenavo, impose sostanziali modifiche all'istituto: l'autorità del *pater familias* venne a ridursi fino al normale potere di correzione e di disciplina; ai *fili familias* venne, gradatamente, riconosciuta la capacità ad essere autonomi titolari di rapporti patrimoniali, attraverso il cosiddetto *peculium castrense*, il *peculium quasi castrense*, la titolarità alla successione dei beni materni, dei lucri familiari o professionali o occasionali.

Successivamente la famiglia si imposta: nel suo ordinamento morale sui principi cristiani, sul vincolo di sangue; solo nella sua costituzione economico-giuridica si ispira alle fonti romane più progredite e più evolute.

Così, in sintesi, vediamo nell'alto medio evo la famiglia che, per quest'ultimo aspetto, subisce l'influenza dell'economia naturale, tenendo associati i membri di una specie di cooperativa di produzione, nella quale ciascun membro trova assistenza e protezione, con più incisiva caratterizzazione nelle zone rurali.

Del pari è dato vedere, per influsso di ordinamenti esterni, l'espressione di una solidarietà gentilizia, che si concreta nell'obbligo, per ogni componente, di partecipare alla faida, di assistere il parente in giudizio, di prestare giuramento insieme a lui, di eserci-

tare la tutela delle donne e dei minori, di custodire l'onore domestico, di sovrintendere a che matrimoni diseguali non macchiassero la purezza del sangue.

E indi, nel periodo feudale, l'istituto della famiglia si rinvigorisce, a fronte dell'indebolimento dei poteri dello Stato, e ciò sia al fine di mantenere indiviso il feudo, sia per esigenze di lotta politica e di difesa.

Si assiste alla formazione di gruppi familiari, comprendenti quanti uscivano dalla medesima stirpe, aventi in comune il sangue, il nome e l'arme.

Queste funzioni si attenuano, lasciando però pressochè inalterata la struttura interna, fondata sull'autorità paterna che disponeva sulla vocazione dei figli, che dava moglie al primogenito, che destinava gli altri al sacerdozio e le figlie al convento o al matrimonio senza neanche interpellarle.

Svanite nei moderni assetti politico-sociali le sopra indicate funzioni esterne della famiglia, rimasero peraltro saldi i principi della indissolubilità del vincolo matrimoniale, dell'autorità del capo famiglia che si estrinsecava attraverso la potestà maritale e la patria potestà, pur nella enunciazione del principio della parità dei diritti tra tutti i membri, e la protezione della famiglia legittima.

Le codificazioni, relativamente moderne, esprimono questo modello, che è sostanzialmente un modello gerarchico, fondato sugli assunti: che l'avere un capo è esigenza organica di ogni organismo sociale, che il capo della famiglia deve essere il marito, soprattutto per ragioni che si rifanno all'idea cristiana della famiglia; che la potestà maritale è fondata sul fenomeno della complementarietà dei sessi.

Tale modello non rispecchia più l'attuale coscienza sociale, quale venutasi a formare attraverso la posizione della donna nella società, attraverso l'inadeguatezza di un'educazione impostata prevalentemente sul principio di autorità, attraverso una sostanziale incomprensione della disparità di trattamento tra la famiglia legittima e la filiazione naturale.

Non solo si sollecita un diverso modo di vedere il vincolo matrimoniale in sé conside-

rato, quanto si è affacciata una fresca diversa concezione funzionale del nucleo familiare verso l'esterno, nonchè una diversa visione dei rapporti tra i singoli membri.

Si afferma, in via più generale, che, venuto meno, attraverso il divorzio, il principio dell'indissolubilità del vincolo, la famiglia legittima è divenuta una formazione sociale temporanea; che la struttura attuale non è posta a tutela della famiglia come istituzione morale, ma rappresenterebbe un modello autoritario con preminente funzione di carattere economico-patrimoniale, che più non collima con l'interesse della comunità giuridica attuale; che la famiglia non costituisce più una remora, una guida o un sostegno, il che apparirebbe da certe forme di contestazione che significherebbero che « oggi i giovani maturano delle visioni proprie della realtà e si fanno portatori di interessi che più non coincidono con quelli della propria famiglia »; che la famiglia legittima, dal punto di vista della compagine statuale non costituisce più un punto di riferimento, essendo questo costituito invece dalla tutela dell'individuo e dallo sviluppo della sua personalità, secondo una certa prospettiva sociale; che, per quanto riguarda la posizione della donna nella famiglia, « il problema è di tutela del lavoro nella famiglia ed in particolare il problema della tutela del lavoro della donna nella famiglia; che anche nella famiglia l'individuo va considerato anzitutto come cittadino e come cittadino che lavora »

Riguardando il problema sotto il profilo positivo, è possibile affermare che dell'ordine gerarchico nella famiglia, quanto meno tra i coniugi, quasi nulla è rimasto dopo le sentenze della Corte costituzionale del 1966, del 1968, del 1970. Si è sottolineato che « dai tempi remoti, nei quali la donna, considerata persino incapace e privata di molti diritti, si trovava in istato di soggezione alla potestà maritale. . . molto è mutato nella vita sociale: la donna ha acquistato pienezza di diritti e la sua partecipazione alla vita economica e sociale della famiglia e dell'intera collettività è diventata più intensa, fino a raggiungere piena parità con l'uomo ».

Dalle nuove istanze sociali, dal nuovo schema di rapporti nella società, è scaturito il

progetto di riforma del diritto di famiglia, in attuazione dei precetti contenuti negli articoli 3, 29 e 30 della Carta costituzionale; progetto, di varia ispirazione politica, che, approvato dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati il 18 ottobre 1972, è stato trasmesso al Senato della Repubblica in data 7 novembre 1972.

Sostanzialmente la riforma, che è stata preceduta dalla ben nota legge del 1° dicembre 1970, n. 898, evidenzia l'aspetto contrattualistico del matrimonio, eleva l'età per contrarre matrimonio a 18 anni, sancisce e regola l'assoluta parità dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia; la moglie promette, al proprio cognome, quello del marito; la potestà maritale è scomparsa; i coniugi concordano fra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quello preminente della famiglia stessa.

A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere l'intervento del giudice.

L'obbligo dell'educazione dei figli viene rapportato al parametro dei principi etici e sociali.

L'istituto della separazione personale è previsto in relazione al verificarsi di fatti che « anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi sono tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o arrecare gravi pregiudizi all'educazione della prole ».

Il regime patrimoniale legale è costituito dalla comunione dei beni; è abolito l'istituto della dote e introdotto al posto del patrimonio familiare il fondo patrimoniale.

Sostanziale è il mutamento in relazione alla prole naturale: è abbattuto il divieto di riconoscimento della prole adulterina,

l'azione per il riconoscimento giudiziale di paternità o maternità naturale è sottratta a qualsiasi limitazione di prova e diviene imprescrittibile riguardo al figlio.

La legittimazione si può conseguire, oltre che per susseguente matrimonio, anche per sentenza del tribunale.

Sparisce, ovviamente, il titolo « della patria potestà » che si sostituisce con quello della « potestà dei genitori ».

Si fa obbligo al figlio di « contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia sinchè convive con essa ».

La soggezione alla potestà dei genitori perdura fino al raggiungimento della maggiore età; l'esercizio di tale potestà spetta a entrambi i genitori; con facoltà, in caso di serio contrasto, di ricorso al tribunale. A entrambi i genitori spettano di conseguenza la rappresentanza e l'amministrazione nonchè l'usufrutto dei beni del figlio i cui proventi sono destinati al mantenimento della famiglia; quelli non consumati al momento della cessazione dell'usufrutto legale costituiscono incremento del patrimonio del titolare dei beni già oggetto dello stesso usufrutto.

Vengono eliminate tutte le norme che ponevano la madre superstite in una posizione di inferiorità anche per quanto riguarda le nuove nozze e per quanto attiene alle responsabilità patrimoniali del nuovo marito.

Il mutato regolamento dei rapporti familiari determina naturalmente la sostanziale modifica del diritto successorio sia per l'equiparazione della posizione tra i figli legittimi e i figli naturali, sia per il rafforzamento della posizione del coniuge, in favore del quale è riservata la proprietà di una quota del patrimonio.

È d'uopo chiedersi se queste linee della riforma percepiscano nella sostanza il nucleo del nuovo e reale anelito della società.

I *laudatores temporis acti* vedono, nella progettata normativa, una serie di aspetti negativi che indebolirebbero l'istituto primario della famiglia: un allentamento codificato del rapporto affettivo, il pericolo dell'intervento del giudice in un settore certamente delicato e riservato, una contaminazione del

focolare domestico attraverso la posizione paritaria attribuita ai figli naturali.

Si assume, in contrario e all'opposto, che il progetto non attua le reali e più profonde istanze della nuova società, che non è giustificato, in relazione alla prevalente posizione dell'individuo e dell'individuo che lavora in quanto lavora, il ripetuto richiamo agli interessi della famiglia e la conseguente disciplina a questi ispirata.

Sommessamente ritengo che, pur nella sostanziale novità di taluni principi, il progetto-riforma sia riuscito a cogliere l'essenziale e il meglio della moderna coscienza sociale.

Non può essere dubbio, infatti, che, per quanto attiene alla posizione della donna nella famiglia, sarebbe assurdo, anzi inconcepibile, voler prescindere dalla nuova posizione autonoma e indipendente che la stessa ha conseguito nella società, dall'apporto completo e certamente non sedentario che essa dà alla conduzione familiare; non è del pari dubbio che il principio di autorità, a prescindere dalla sua discutibile validità intrinseca, si è appalesato, in fondo, non sempre adeguato e produttore; è incontestabile che la coscienza collettiva rifiuta ogni discriminazione sul piano sociale ed economico fra i figli nati dallo stesso padre e dalla stessa madre, in costanza o al di fuori del rapporto coniugale.

Quel che mi sento di contestare è l'assurdo che la famiglia abbia, come tale, perduto il suo ruolo primario nella società.

Non è da questo presupposto che, a mio avviso, l'istanza si difende, sale e sollecita: può muovere le frange estreme di una contestazione marginale e rumorosa che solo nel deserto di ogni spinta ideale trova innaturale alimento.

La coscienza sociale del nostro popolo, di ogni popolo civile, reclama ancora il permanere di determinati e insostituibili valori pur nelle modifiche e nell'adeguamento dei rapporti tra i membri dell'aggregato sociale a tutti i livelli.

La famiglia ha adempiuto, nel lungo e faticoso cammino verso la civiltà, in ogni epoca storica una funzione insostituibile e non sarà di certo la società consumistica, la società del benessere che potrà segnare la fine.

Con questa visione realistica il Partito socialista italiano auspica l'approvazione del progetto di riforma del diritto di famiglia. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Branca. Ne ha facoltà.

**B R A N C A .** Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli sedie che avrebbero dovuto essere occupate da altrettanti senatori, questa notte ho sognato che una riforma con cui si mobilitano e si esaltano valori essenziali per la nostra e per qualunque società si sarebbe discussa in una sala, in un'Aula gremita di colleghi e di belle creature trepidanti per il loro destino di madri e di spose. La realtà è molto amara: colleghi *pocos y locos* per dirlo in spagnolo; belle creature *nada*, niente; una ce n'era in quel banco e anche lei se n'è andata. Sicchè mi chiedo se proprio sia utile attardarsi e ripetere ai colleghi che erano in Commissione e che ora sono in Aula le cose dette più volte con abbondanza, forse eccessiva, di parole in sede referente. Perciò, se dopo questa premessa io non taccio è perchè noi, il nostro Gruppo, riteniamo che questo disegno di legge sia, benchè in piccolissima parte, anche nostro. Dico in piccolissima parte riferendomi e alla mia persona e al mio Gruppo perchè, a parte l'opera delle sinistre, e per usare nomi omerici qui l'Agamennone è stato il Presidente della Commissione giustizia, il Nestore — per quanto non ne abbia l'età — è stato ed è il collega Carraro; se non si offendono, la Minerva è stata il senatore Franca Falcucci e Diomede, il grande, forte, resistente Diomede, è il nostro collega ed amico Agrimi.

Quel che dirò forse schematizzando sarà come un voto di fiducia la cui manifestazione dobbiamo a noi stessi e ai colleghi con cui tanto abbiamo lavorato.

Le innovazioni introdotte dal Senato sono tante, alcune possono considerarsi solamente formali (miglioramenti tecnici e maggior chiarezza di linguaggio). Il testo approvato alla Camera è passato attraverso ostacoli di ogni genere, mari e monti di difficoltà e di

vicissitudini, che non potevano non alterarne la compattezza iniziale. Bisognava perfezionarlo e il farlo era compito del Senato appunto perchè il Senato è rimasto estraneo a quelle vicende.

Ma questa è forma. Con espressione forse un po' cruda dirò che la carne e il sangue di cui è fatto il corpo del nostro disegno di legge si chiamano: famiglia come società naturale, uguaglianza dei coniugi, unità familiare e tutela della filiazione, legittima e naturale.

Società naturale: cioè unione di due creature che legandosi non hanno perduto ma hanno perfezionato e integrato la propria libertà. Lo Stato non deve imporre un'armonia che solo i coniugi possono edificare e arricchire con la vita comune. Ogni intervento dello Stato che sappia di autoritarismo e di costrizione è negazione dell'idea di famiglia come società naturale e perciò deve essere evitato. Se, celebrato il matrimonio, i due coniugi non si accordano sulla sede o sull'indirizzo da dare alla vita familiare, il giudice non potrà imporli: cercherà di aiutare i coniugi; ma, solo se i due consensualmente si affidano al suo giudizio, questo sarà vincolante; se non lo fanno e se non raggiungono un accordo su quei problemi che costituiscono come il vestibolo della *domus matrimonii*, l'unione coniugale è già compromessa; lo Stato non può fare altro che assistere impotente, registrare il fatto e accordare la separazione se viene chiesta.

La separazione è anch'essa una conseguenza di quel concetto di società naturale che prima di essere espresso nella nostra Costituzione era un concetto cristiano e cattolico. La convivenza tra i due coniugi è in natura divenuta intollerabile? Ebbene, se ciò accade, la separazione deve essere concessa e la può chiedere uno qualunque dei coniugi, anche quello che col suo comportamento abbia compromesso la tollerabilità della convivenza.

Questo è il salto che Camera e Senato hanno fatto per allontanarsi dal codice attuale e per avvicinarsi alla modernità di altri ordinamenti giuridici. La norma nuova rompe incrostazioni secolari e inveterate

ipocrisie, soprattutto cancella quella prepotenza di Stato che costringeva a rimanere unite due creature la cui convivenza fosse divenuta persino pericolosa. Ma, se la separazione è accordata per ragioni obiettive, ciò non impedisce al giudice, che ne sia richiesto, di dichiarare a chi dei due essa sia addebitabile. È una parola, questa, che è uscita dalla penna fine del senatore Carraro e che è assai più pulita di quella usata dal codice attuale, in cui si parla addirittura di colpa. La dichiarazione ha solo rilevanza patrimoniale sull'obbligo del mantenimento e sui diritti di successione. Pur con tale limitazione noi non avremmo voluto questa norma, ma in Commissione l'abbiamo accettata e qui confermiamo l'accettazione perchè la norma deve essere giudicata nel suo complesso e nel suo complesso per noi è buona.

Società naturale significa anche un'altra cosa: che il matrimonio è un atto serio, è un'unione di corpi e di affetti, è una convenzione con la quale due sposi si vincolano tendenzialmente in perpetuo. Questo deve essere chiaro, anche dopo la legislazione sul divorzio e la nostra riforma. Che ciò sia è provato dalla solennità con cui il matrimonio viene celebrato da secoli e che lo Stato impone ai due sposi, quasi a richiamare la gravità della scelta. Anche in tempi nei quali queste forme solenni erano ignorate dal diritto, il costume sociale le imponeva e, quando il marito, ricco o povero, portava in braccio la sposa nella casa o nella capanna coniugale, la donna pronunciava parole che conservano ancora un suono poetico: *ubi tu gaius, ego gaia*. Perchè ci fosse, perchè ci sia matrimonio occorre intenzione precisa, inequivocabile di assumere un vincolo stabile in quel momento; se manca tale intenzione, l'atto è nullo ed ecco perchè il disegno di legge accresce le cause di nullità estendendola al timore reverenziale, all'errore sulle qualità personali, alla simulazione. Le cause di nullità erano già più numerose nell'area del matrimonio concordatario a confronto con le norme del codice vigente, abbastanza strette ed amare, alle quali non si poteva dare altra spiegazione di quella di una punizione per chi con leggerezza od insipienza

era caduto nella trappola: poichè una trappola finiva per essere considerata questa che invece deve essere una libera, naturale, sincera unione di cuori, di corpi e di mensa.

Nullità, dunque, se l'atto non sia stato cosa seria; ma la nullità, che è un bene perchè impedisce di trasformare in matrimonio quello che matrimonio non era o non voleva essere, produce sempre una ferita da curare finchè è possibile. Perciò l'articolo 18 garantisce allo sposo in buona fede un indennizzo da parte dell'altro o del terzo cui sia imputabile la nullità, norma nuova che con il suo unguento attenua il male della rottura ed assimila, entro certi limiti, la situazione a quella dei divorziati.

Uguaglianza dei coniugi. La potestà nei confronti dei figli è di tutt'e due i genitori, ma attualmente l'esercita di regola solo il padre; così vuole il codice civile: come dire « questa cosa è tua e mia ma ne godo solo io ». Dopo la riforma, l'eserciteranno tutti e due, marito e moglie, in assoluta parità ed anche qui ci si adegua alla norma costituzionale e al tempo stesso si cancella un'ipocrisia della norma in vigore. L'esercizio della potestà naturalmente deve essere orientato verso l'interesse dei figli, interesse che verrebbe colpito se i due coniugi continuassero ad esercitare congiuntamente la potestà anche quando sono separati. Perciò il disegno di legge attribuisce l'esercizio di questa potestà solo al genitore cui i figli siano stati affidati o, se sono figli naturali, a chi viva con loro (a tutti e due i genitori naturali solo in caso di convivenza d'entrambi).

Dunque la donna ha parità di diritti e doveri rispetto all'uomo nella famiglia. Nel testo della Camera la moglie aggiungeva al proprio il cognome del marito, in quello del Senato, sottoposto alla vostra approvazione, lo deve premettere; noi abbiamo accettato l'emendamento. Non drammatizziamo. È un passo indietro? Lo diranno i senatori Franca Falcucci e Giglia Tedesco: *videant matres conscriptae*. Però non si può negare che un compenso a questo preteso regresso sta nella norma per cui la donna conserverà la propria cittadinanza quando sposi uno straniero: e non è poco.



L'unità della famiglia non la si può imporre ma la si deve favorire, aiutare. Qui il disegno di legge non ha rimorsi. Senza falsi idealismi ha agito sull'economia familiare. Il fondo patrimoniale e la comunione dei beni tra coniugi tengono unito il gruppo. Eviterà distacchi, oramai troppo frequenti, anche l'articolo che dà a parenti ed affini entro un certo grado, se lavorano per la famiglia, un diritto di partecipazione agli utili dell'azienda familiare: alberghetti, pensioni, impresa contadina. Infine il diritto d'usufrutto spetta ai genitori sui beni dei figli minorenni, ma deve essere esercitato nell'interesse della comunità familiare, non del singolo.

Ultimi capisaldi, ultimi in questa mia esposizione, sono: il riconoscimento dei figli naturali, anche se adulterini, senza le grette limitazioni del codice in vigore, e perfino di quelli incestuosi, quando vi sia stata buona fede dei genitori o si sciogla il vincolo di affinità che li legava; la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità è ammessa in tutti i casi in cui paternità e maternità possono essere provate (ho sentito dir cose sulla prova legale che non raccolgo perchè non saprei come rispondere a tali inesattezze); l'assimilazione quasi totale dei figli naturali ai legittimi, segno di maturità legislativa e vorrei dire di anima cristiana nel legislatore del 1975; infine la rilevanza giuridica, anche nell'interesse dei figli, delle convivenze *more uxorio* poichè tutti e due i genitori conviventi col figlio esercitano, come si è ricordato, la potestà su di lui. Finalmente potremo ripetere, senza retorica e con animo pulito, che i figli non sconteranno più le colpe dei padri (ne accennava anche il senatore Licini) e potremo guardare senza vergogna alle legislazioni moderne degli altri paesi. Questi sono, segnati a grandi linee, i pilastri della nostra saggezza. Noi voteremo a favore della legge perchè ne approviamo l'ampio disegno, il suo complesso strutturale, e perchè gran parte delle norme sono analoghe a quelle che avremmo scritto noi se fossimo stati soli a decidere. Le altre, pochissime, le abbiamo accettate in Commissione e, non tanto per correttezza

quanto per coerenza, le accettiamo anche in Aula. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Franca Falcucci. Ne ha facoltà.

F A L C U C C I F R A N C A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siamo dunque in vista di un traguardo per raggiungere il quale abbiamo svolto anche qui al Senato un lavoro che credo debba essere apprezzato e positivamente condiviso. È un traguardo che la Democrazia cristiana considera di grande rilevanza morale, civile e giuridica.

E proprio la valutazione complessiva del lavoro svolto dalla Commissione giustizia del Senato, licenziando il testo che ora è all'esame dell'Assemblea, darà la possibilità, al di là di ogni polemica e di ogni esasperazione critica, di valutare quanto fossero infondate le accuse, in verità troppo insistenti, volte a rappresentare la Democrazia cristiana come responsabile del lento *iter* parlamentare, interessata ad uno stravolgimento del disegno segnato dai colleghi della Camera, ai quali va il grande merito di aver svolto un fondamentale lavoro di definizione realizzando una convergenza che noi ci siamo preoccupati, con convinzione, di perseguire anche in questo ramo del Parlamento.

La Democrazia cristiana, nel portare avanti questa riforma con un contributo innegabile di idee, di iniziativa politica e di decisa volontà, ha perseguito due obiettivi fondamentali: l'uno, quello di tradurre anche sul piano giuridico una concezione comunitaria della famiglia nella quale sostanzialmente la coscienza civile e sociale del nostro popolo possa riconoscersi; l'altro, quello di far sì che su tale riforma si potesse realizzare il massimo di convergenza possibile. Perchè? Non per una ragione tattica o strumentale, non per altre ragioni che non siano quella obiettiva di tener conto del valore che la famiglia ha, attenendo essa al tessuto morale e civile del paese. Questo rispetto della verità e del valore della famiglia è sta-

ta la ragione che ha guidato prima i nostri colleghi alla Camera e poi il nostro Gruppo al Senato, in Commissione e certamente anche in Aula, ad assumere la corretta posizione che massimamente su problemi di tale natura una forza politica deve assumere: quella di una autonoma elaborazione, di un contributo proprio da offrire al confronto, al dibattito, alla ricerca di soluzioni che possano rappresentare un punto di riferimento non per una parte del paese, ma per la sua stragrande maggioranza.

Ed è per non compromettere questa linea che abbiamo limitato la legittima reazione polemica alle accuse che insistentemente ci sono state rivolte di voler insabbiare la riforma od alterarne il disegno.

Fatta questa premessa di carattere generale, vorrei fare qualche riflessione sui punti qualificanti della riforma, sulle ragioni quindi di merito non solo del nostro consenso al testo, ma della linea che abbiamo portato avanti per la definizione del provvedimento in esame. Perché consideriamo importante questa riforma? Innanzitutto perché essa esprime una scelta positiva, un giudizio di valore sul ruolo della famiglia nella società. L'ordinamento giuridico in tanto dà rilievo ad una determinata realtà sociale, in quanto la considera come un valore emergente e oggettivo sul quale richiamare l'attenzione, il consenso e l'impegno dei cittadini e del corpo sociale nel suo complesso.

Quindi in un momento in cui si discute tanto sulla crisi della famiglia, se essa sia configurabile come una agonia o come l'inizio di una riscoperta in termini nuovi della sua identità e del suo insostituibile valore umano e sociale, è importante che il Parlamento della Repubblica confermi in concreto una scelta già fatta dalla nostra Carta costituzionale. Il rilievo dato alla famiglia nella Carta costituzionale ha questo preciso significato. Quando si afferma che la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, non si dà solo una definizione, non si fa solo emergere una verità, ma si indica chiaramente che il rispetto di questo valore costituisce una condizione essenziale perché la Repubblica nel

suo complesso abbia una sua vitalità e una sua dimensione umana e civile.

Quindi il Parlamento, affrontando in modo organico, certo suscettibile di diverse valutazioni, l'esame di questo provvedimento, compie una scelta precisa nella linea del disegno costituzionale, riconfermando il valore, insostituibile per la società, della famiglia. Valore insostituibile non tanto e non solo sotto l'aspetto organizzativo dell'assetto civile, ma guardando alla condizione dell'uomo, soprattutto alla condizione odierna della persona umana, alla esigenza che essa ha, di fronte alla molteplicità delle esperienze, alla dinamicità intensa di vita e rapporti cui è esposta, di un recupero di identità che non la isoli né la contrapponga alla società, ma anzi gli dia la forza e la capacità di iniziativa, di presenza e di partecipazione alla vita sociale, senza di che non vi è vero progresso umano.

Questa è la prima fondamentale ragione per la quale ci siamo battuti da molti anni per portare avanti, secondo un disegno approfondito anche in termini giuridici, la riforma del diritto di famiglia, in modo da far sì che l'ordinamento giuridico, definendo una immagine valida della famiglia, possa assolvere la funzione che gli è propria, quella appunto di far sì che vi sia una saldatura costante fra realtà di vita, rapporti sociali, costumi e strutture giuridiche. Quando infatti si determina o si accentua un divario tra la realtà della vita e le norme giuridiche, si accelera un processo di disgregazione sociale e si scredita la funzione stessa della legge e dell'assetto giuridico.

Quindi questa riforma del diritto di famiglia ha un significato importante, anche per questa ragione: per recuperare il valore della legge come tale, non come un mito al quale sacrificare le esigenze della dinamica sociale e del continuo evolversi della condizione umana, ma il punto attraverso il quale questa dinamica acquista un significato, un equilibrio, una capacità espressiva, una fecondità di energie che altrimenti potrebbe essere dispersa.

L'altra ragione fondamentale per la quale consideriamo di grande rilevanza questa ri-

forma è che essa esprime una concezione comunitaria, una concezione che risponde non solo alla nostra concezione della famiglia, di una famiglia che trova nell'ispirazione cristiana la sua forza vitale e di espressione, ma esprime anche in un modo emblematico la maniera di intendere i rapporti umani, il momento di identità tra sviluppo della persona, pienezza della libertà e composizione del bene comune. Tra persone e comunità non vi è un rapporto dialettico che deve essere semplicemente mediato, ma sempre più ci si deve convincere — e l'esperienza della vita e della storia ci aiuta in questo senso — che non vi è vera possibilità di affermarsi, di realizzarsi della persona e di dare soddisfazione alle sue esigenze se non nella misura in cui queste coincidono veramente con il bene comune. Questo comporsi positivo tra bene della persona e bene della comunità non è il risultato tanto e solo di strutture e di norme, quanto soprattutto di un costruirsi della persona in questo rapporto, di una educazione e di un esercizio a tale rapporto. In questo senso ed anche per questa ragione la famiglia costituisce per noi una comunità primaria ed insostituibile, perchè la famiglia è la realtà nella quale per più ragioni, e tutte essenziali e connaturali alle esperienze fondamentali della vita, si manifesta questa capacità di misurare il proprio sviluppo nel rapporto con gli altri, nella dedizione agli altri e nell'accettazione degli altri. Quali che siano le condizioni e la vicenda che accompagnano sempre la storia di ogni persona, ciò che rende unica la famiglia, diversa da ogni altra realtà sociale è che essa rappresenta il luogo, l'esperienza attraverso la quale ogni persona è accettata per quello che è, per quello che vuole essere lungo tutte le stagioni della vita.

È di questa fondamentale solidarietà che l'uomo ha bisogno ed è questa fondamentale solidarietà che, radicandosi nella coscienza e nel comportamento ed irradiandosi nella vita sociale, può dare un significato di stabilità anche alle strutture economiche e sociali che vogliamo contribuire a maturare e a rafforzare. Quindi una concezione della famiglia come comunità che ha il suo fondamento naturale e logico nella parità dei coniugi, parità che per noi non ha solo il significato

di doverosa attuazione sul piano del diritto civile del principio costituzionale dell'uguaglianza. Non si tratta infatti tanto di realizzare, in termini di parità, un rapporto contrattualistico, sia pure di particolare significato, qual è quello matrimoniale e familiare, ma specie di sottolineare il valore che la parità ha per la famiglia, giacchè l'attuazione dei suoi fini passa attraverso il pari e totale impegno dell'uomo e della donna. La famiglia, intesa come comunità, non può, a nostro avviso, realizzarsi se non nella misura in cui vi sia una continua ricerca comune di ciò che è bene ed utile fare per la famiglia. E riesce francamente difficile comprendere, non dico accettare, le interpretazioni, le critiche che al valore della parità vengono fatte. Quando si afferma che ogni società ha bisogno di una struttura gerarchica per funzionare si dice una cosa in certa misura esatta: la libertà infatti non si identifica con la pura spontaneità e la capacità umana di esercitare la libertà consiste nel comporre la propria con l'altrui libertà; il che implica in genere un esercizio d'autorità. Ma nella famiglia questo non può che avvenire in un modo forse non ripetibile in altre realtà sociali, quello cioè del reciproco amore e del comune sentire. Questo è ciò che la rende società unica ed irripetibile, che non si identifica esclusivamente con l'interesse dell'uno o dell'altro o con la somma dei reciproci interessi, ma con la ricerca di un interesse e di un bene comune che trascende e concretizza nello stesso tempo l'interesse individuale.

Che senso ha nella vita della famiglia una decisione che spezzi, attenui o mortifichi e impedisca questa ricerca comune, capace essa sola di darle respiro, saldezza ed unità? Quindi la parità non esprime una posizione femminista, anche se non vi è dubbio che essa segna per la donna l'uscita da una condizione anche giuridica di minorità, che giustamente non può che essere rifiutata. Più autenticamente essa ha valore in relazione alla natura, alle esigenze stesse della famiglia. Noi consideriamo questo principio della parità dei coniugi, del loro comune accordo nel governo della famiglia, come la scelta più significativa ed emblematica di questa riforma, che mi fa dire, forse un po' paradossalmente sotto l'aspetto formale, che finalmente

abbiamo nel diritto civile un diritto di famiglia; cioè non più la semplice regolamentazione di rapporti interpersonali, che forse non possono essere definiti neppure tali, dal momento che almeno uno dei due soggetti non ha, nel diritto di famiglia vigente, pienezza di dignità giuridica. Abbiamo con questa riforma un diritto della famiglia che offre un'immagine precisa di essa, tale da dare un particolare significato anche alla soluzione dei rapporti interpersonali, sia che riguardino il governo della famiglia, o il regime di comunione dei beni, o l'esercizio della potestà nei confronti dei figli.

È dunque una scelta in cui ci riconosciamo pienamente e profondamente e siamo lieti che non solo sotto l'aspetto formale, ma anche sotto l'aspetto sostanziale altre parti politiche, sia pure con accentuazioni diverse, sostanzialmente colgano il significato che vogliamo qui esprimere. Significato che non è di parte, nè tanto meno di partito, ma è certo un valore diffuso, sentito e positivo per la stessa coscienza civile del paese. Questa parità, dicevo, è un valore che si vuole affermare e garantire per la famiglia e nell'interesse della famiglia. Ma certo essa ha un grande significato per la donna, e non è un significato meramente giuridico e formale. Questa parità significa che l'uomo e la donna devono sentire con la stessa intensità il valore e le responsabilità della famiglia, ed è quindi un motivo di rafforzamento della sua unità.

Nel testo varato dalla nostra Commissione giustizia la parità è stata rafforzata avendo riconosciuto a ciascuno dei coniugi il potere di attuare le decisioni concordate; altra importante modifica è quella relativa alla possibilità per la donna di mantenere la cittadinanza nel caso di matrimonio con cittadino straniero. Di particolare rilevanza è il regime di comunione dei beni, modificato in senso positivo per garantirne l'effettivo e pieno rispetto. La comunione dei beni sottolinea la particolare natura della famiglia, anche sotto il profilo economico. Nella famiglia infatti ciò che dà valore all'apporto economico dei coniugi è la finalizzazione di esso all'interesse della famiglia; è su questo principio che si fonda la comunione dei beni e conseguentemente la disciplina che prevede, al momento dello scioglimento della comunione, la divi-

sione in quote uguali con la valorizzazione in concreto, per la donna, dell'attività che essa svolge nella famiglia.

L'altro punto fondamentale per il quale consideriamo importante questa riforma riguarda la maggiore accentuazione della responsabilità dei genitori verso i figli, un modo più appropriato di esprimere il concetto di potestà e di autorità dei genitori nei confronti dei figli, così come tutta la parte relativa alla filiazione, sia essa legittima, sia essa naturale.

Perchè consideriamo importante questa parte della riforma? Perchè in un momento in cui il rapporto tra le generazioni è certamente delicato e difficile, tale da costituire spesso motivo di sofferenza per tutti, per i figli non meno che per i genitori, è importante ogni sforzo che venga fatto — certo non solo sul piano giuridico, ma anche su questo — per riscoprire nella propria coscienza e per realizzare nel concreto dei rapporti un concetto più appropriato di autorità che, soprattutto nella prospettiva educativa, non può essere concepito che come servizio.

Ebbene, proprio perchè l'autorità è servizio, nei confronti dei figli essa deve spogliarsi di ogni facile, forse, naturale tentazione possessiva; quindi, la sottolineatura che per iniziativa del collega Carraro è stata data al testo a me sembra molto appropriata perchè indica ai genitori la strada difficile, ma vorrei dire obbligata, che essi debbono compiere per poter dare efficacia alla loro responsabilità educativa che non è quella di abdicare ad essa, o di imporla autoritariamente, ma di cercare di comprendere la personalità del figlio per portarlo alla sua pienezza ed alla sua autonomia.

Noi ci accingiamo a varare anche una modifica che anticipa la maggiore età dei giovani; dobbiamo però essere consapevoli delle maggiori responsabilità educative che ne derivano, per assecondare questo processo di anticipata emancipazione. L'impegno dei genitori ad assecondare l'impegno di costruzione della persona, avendo rispetto delle caratteristiche, delle inclinazioni e delle attitudini dei giovani, è la sola strada attraverso la quale l'esercizio e l'autorità dei genitori può realizzare i suoi veri obiettivi.

Positiva è anche la soluzione data a tutta la problematica relativa alla filiazione naturale. Tema delicato e tormentoso che non è giusto trattare con disinvoltura, giudicando con estrema superficialità preoccupazioni e riflessioni che si impongono per l'obiettivo difficile di trovare una soluzione in termini giuridici a problemi che hanno una complessità umana e giuridica. È stato, non lo neghiamo, un tema di particolare approfondimento e ricerca, ma la Democrazia cristiana ha fatto una scelta molto precisa che io ritengo appropriata ed equilibrata. Ci troviamo di fronte a diritti e interessi che per se stessi considerati sono, ciascuno di essi, meritevoli di attenzione e di rispetto da parte della società e del legislatore. Da una parte abbiamo innegabilmente il diritto di ogni creatura che nasce di veder garantita la sua dignità umana e civile, che non può essere pregiudicata dalla condizione della nascita. D'all'altra parte abbiamo la realtà della famiglia, che non è una astratta istituzione, ma una istituzione che è tale per la rilevanza dei valori, dei diritti e degli interessi che in essa si concretizzano. Quindi la preoccupazione di trovare una soluzione che, garantendo i diritti dei figli nati fuori del matrimonio, non apra anche al di là delle intenzioni una situazione giuridica che possa incrinare sia il valore della famiglia, che ad essa viene riconosciuto anche dall'ordinamento costituzionale, sia gli interessi e i diritti legittimi dei membri della famiglia, era ed è un tema obiettivamente difficile. La soluzione alla quale noi abbiamo contribuito, anche con importanti modifiche, in Senato, credo possa essere considerata equilibrata e giusta. Da una parte questo diritto del figlio trova la sua garanzia nella possibilità del genitore di riconoscerlo e quindi di stabilire con esso pienezza di rapporti anche giuridici, offrendo di converso al figlio la concreta possibilità di far valere i suoi diritti. Dall'altra parte, con i perfezionamenti portati all'articolo 100, relativamente all'affidamento e all'esercizio della patria potestà, emerge chiaramente come con il riconoscimento si stabilisca un rapporto esclusivo tra il genitore e il figlio. Certo, la realtà di un figlio al di fuori del matrimonio è motivo di turbamento; ma questa ne è la causa e non il riconoscimento.

Pertanto che questo possa costituire un *vulnus* alla famiglia, sembra a noi non sufficientemente motivato; perlomeno, si deve riaffermare che esso ha la sua radice nel comportamento del genitore e non nella garanzia offerta al figlio di poter ottenere uno stato giuridico confacente alla sua dignità di persona.

Nello stesso tempo, i membri della famiglia legittima, oltre a poter far valere le proprie ragioni, in relazione alla violazione degli obblighi relativi al matrimonio e alla convivenza familiare, sono tutelati nei loro diritti essenziali dalla più appropriata formulazione dell'articolo 100. In particolare, l'ipotesi di un eventuale inserimento del figlio nella famiglia di uno dei genitori è subordinata alla valutazione da parte del giudice che ciò risponda all'interesse del minore e che abbia un consenso spontaneo da parte dell'altro coniuge e dell'altro genitore ed anche dei figli maggiori di 16 anni; ci sembra che questa ultima condizione non solo risponda ad una linea di equilibrio, ma che sia corretta e doverosa anche sotto il profilo costituzionale.

Molte altre cose possono essere dette su questa riforma per la complessità dei problemi che essa ha affrontato e, tuttavia, pur limitando le considerazioni agli aspetti più rilevanti di essa, il nostro giudizio è pienamente positivo. Nel sottolineare non per ragioni di parte, ma per dovere di verità il concorso che abbiamo dato a questa riforma, siamo consapevoli che essa non può esaurire la complessa problematica che si pone alla famiglia sia sotto il profilo giuridico, sia per tutta l'azione che dal punto di vista politico e sociale va svolta affinché la famiglia, nella realtà della vita contemporanea, riscopra una sua identità ed un suo ruolo, venendo meno il quale si impoverisce la vita della persona e di riflesso si impoverisce la vita della società.

Tuttavia, pur senza trionfalismi e senza mitizzazioni, noi riteniamo che l'approvazione di questa riforma costituisca non solo un capitolo decisivo dell'evoluzione della nostra storia civile ma anche un preciso punto di riferimento a integrazione e a compimento del disegno costituzionale. Un punto

di riferimento del legislatore per l'azione che esso deve continuare a svolgere, con una attenzione maggiore per le esigenze della famiglia di quanto forse sin qui complessivamente non siamo stati capaci di esprimere. Questa esplosione della tematica della famiglia e dei problemi educativi è la conferma che la crisi del nostro tempo non è solo una crisi politica od economica, ma è una crisi di valori; essa segna un momento cruciale della storia, in cui l'uomo s'interroga sul suo destino e sul significato da dare alla vita e quindi ai rapporti umani e sociali. Siamo perciò lieti che anche per il nostro contributo e per l'atteggiamento responsabile delle altre forze politiche si possa giungere all'approvazione di questa riforma con un margine ampio di consenso parlamentare, espressivo del consenso che attorno ad essa certamente nel paese vi è. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni.*)

**PRESIDENTE.** Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

#### **Integrazione al calendario dei lavori**

**CASSIANI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CASSIANI.** A nome della 3ª Commissione permanente, chiedo, ai sensi dell'articolo 55, comma quarto, del Regolamento, che venga inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea il disegno di legge n. 1782, recante: « Ratifica ed esecuzione dei protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della Convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento della società e delle persone giuridiche e della Convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ». Si tratta di un provvedimento urgente che riveste notevole importanza nella vita della Comunità europea.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari